



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXII - n. 27

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
il 23 luglio 2012

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I745 - CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI/DINIEGO ALL'ESERCIZIO DI AVVOCATO	
<i>Provvedimento n. 23714</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	7
C11659 - AUGEO TRE/RAMO DI AZIENDA DI ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS	
<i>Provvedimento n. 23715</i>	7
C11661 - HOLDING FOTOVOLTAICA - HFV/AKRALUX	
<i>Provvedimento n. 23716</i>	11
C11662 - INTERFINES/TELCOS	
<i>Provvedimento n. 23717</i>	14
C11663 - WURTH BETEILIGUNGS GMBH & CO.-WURTH INTERNATIONAL/BEHEERMAATSCHAPPIJ DIFFUTHERM-DEKALIN-DIFFUTHERM-DINOL	
<i>Provvedimento n. 23718</i>	17
C11668 - BERRY PLASTICS/FRANS NOOREN BEHEER	
<i>Provvedimento n. 23719</i>	21
C11669 - GRANAROLO/RAMO DI AZIENDA DI FERRUCCIO PODDA	
<i>Provvedimento n. 23720</i>	25
SEPARAZIONI SOCIETARIE	29
SP119B - AGSM VERONA	
<i>Provvedimento n. 23702</i>	29
ATTIVITA' DI SEGNALEZIONE E CONSULTIVA	32
AS960 - PROVINCIA DI TRENTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE	32
AS961 - COMUNE DI VENEZIA - RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA DELLA MOBILITÀ. COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO AVM S.P.A E ATTI CONSEGUENTI	34
AS962 - DISCIPLINA SUL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102	36
AS963 - CONTRATTI DI RETE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI GARA	38
AS964 - COMUNE DI COMO - GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING	40
AS965 - CITTA' DI VENTIMIGLIA (IM) - GESTIONE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO	41
AS966 - ATO-R TORINO - GESTIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	42
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	43
IP140 - ITALIA A CASA	
<i>Provvedimento n. 23708</i>	43
IP154 - FISH FACTOR-RIGENERAZIONE CARTILAGINE	
<i>Provvedimento n. 23709</i>	48
PS2480 - BNL-SPESE ISTRUTTORIE FIDO	
<i>Provvedimento n. 23710</i>	49
PS7482 - SKYSERVICESRL.COM-CORSO DI PILOTA PRIVATO	
<i>Provvedimento n. 23712</i>	58

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I745 - CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI/DINIEGO ALL'ESERCIZIO DI AVVOCATO

Provvedimento n. 23714

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il provvedimento del 14 dicembre 2011, con il quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto, Sassari per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 TFUE;

VISTO il provvedimento del 14 febbraio 2012 di sostituzione del responsabile del procedimento;

VISTO il provvedimento del 4 luglio 2012, con il quale sono stati rigettati gli impegni presentati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATA la necessità di approfondire la valutazione della fattispecie in esame, che presenta aspetti di particolare complessità e di assicurare alle parti il pieno esercizio del proprio diritto di difesa;

CONSIDERATO che il termine di chiusura del procedimento è attualmente fissato al 30 settembre 2012;

RITENUTO opportuno procedere alla proroga del termine di conclusione del procedimento per consentire gli approfondimenti istruttori propedeutici alla valutazione della fattispecie contestata ed assicurare, altresì, la piena applicazione del principio del contraddittorio a garanzia dei diritti di difesa di tutte le parti del procedimento;

DELIBERA

di prorogare al 31 dicembre 2012 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C11659 - AUGEO TRE/RAMO DI AZIENDA DI ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS

Provvedimento n. 23715

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Augeo Tre S.r.l., pervenuta in data 7 giugno 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Augeo Tre S.r.l. (di seguito, **HOLDCO**) svolge l'attività di assunzione di partecipazioni e detiene la totalità del capitale della società americana Giant Newco II Inc. (di seguito, **Giant**), titolare di uno stabilimento situato a Melville (New York, Stati Uniti) che tratta e fraziona il plasma.

HOLDCO controlla, altresì, la totalità del capitale sociale di **Kedrion S.p.A.** (di seguito, **KEDRION**), società italiana che opera, anche attraverso società controllate, nel settore farmaceutico della produzione, commercializzazione e distribuzione di plasma, prodotti emoderivati, vaccini ed ogni altra attività accessoria e collegata¹.

HOLDCO è soggetta al controllo congiunto di **Sestant S.p.A.** (di seguito, **SESTANT**), Investitori Associati **SGR S.p.A.** (di seguito, **IA**) e Fondo Strategico Italiano S.p.A. (di seguito **FSI**), che ne detengono, rispettivamente, il 49%, il 32% e il 19%².

Il fatturato realizzato da **SESTANT** nel 2010 è stato pari a [100-468]³ milioni di euro, di cui [47-100] milioni di euro realizzati nell'Unione europea e [47-100] milioni di euro realizzati in Italia.

Il fatturato afferente alle imprese nel portafoglio di **IA** è stato pari nel 2010 a [1-2] miliardi di euro, quasi interamente realizzati in Italia.

Il fatturato afferente alle imprese nel portafoglio di **FSI**, invece, è stato pari nel 2010 a [5-6] miliardi di euro, quasi interamente realizzati in Italia.

Il ramo d'azienda oggetto di acquisizione è costituito dalle attività di proprietà della società **Ortho – Clinical Diagnostics Inc.**, azienda del gruppo **Johnson & Johnson**, riferibili alla produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti designati dai marchi **RhoGAM®** e **MicRhoGAM®**.

Il fatturato realizzato dal suddetto ramo d'azienda nel 2010 è stato pari a [10-47] milioni di euro, di cui [1-2] milioni di euro realizzati nell'Unione Europea.

¹ Cfr. procedimento C11644 – *SESTANT - INVESTITORI ASSOCIATI S.G.R. - FONDO STRATEGICO*.

² Cfr. procedimento C11644 citato.

³ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata consiste nell'acquisto da parte di HOLDCO del ramo d'azienda, relativo ai prodotti designati con i marchi RhoGAM® e MicRhoGAM®, di proprietà della società Ortho – Clinical Diagnostics Inc.. Il ramo d'azienda è costituito dall'inventario dei prodotti, da attività immateriali e dalla totalità del capitale della società Somerset Laboratories Inc., proprietaria dello stabilimento per la raccolta e la lavorazione del plasma umano, con sede a Buffalo (NY).

I prodotti designati dai marchi RhoGAM® e MicRhoGAM® sono autorizzati alla vendita negli Stati Uniti ed in alcuni Stati europei ed extra europei. Gli stessi non dispongono, invece, dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del Ministero della Salute e, pertanto, non sono commercializzati in Italia. Quanto allo stabilimento di Buffalo, il plasma ivi raccolto e trattato viene utilizzato quasi esclusivamente dal ramo d'azienda oggetto di acquisizione⁴.

All'esito dell'operazione, il ramo d'azienda sarà controllato in via esclusiva da HOLDCO.

HOLDCO ha specificato che né i prodotti RhoGAM® e MicRhoGAM®, il né plasma raccolto presso il centro di Buffalo saranno importati in Italia⁵.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

Il settore economico interessato dalla presente operazione è quello farmaceutico degli emoderivati e dei vaccini nel quale opera il ramo d'azienda oggetto di acquisizione. In particolare, l'operazione riguarda la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di prodotti appartenenti alla categoria delle immunoglobuline principalmente utilizzati per la prevenzione della malattia emolitica del neonato⁶.

⁴ In casi eccezionali (si veda nota successiva) il plasma è stato in passato venduto a KEDRION.

⁵ Diversamente da altri prodotti derivati dal plasma, le immunoglobuline anti-D, categoria alla quale appartengono i prodotti designati dai marchi RhoGAM® e MicRhoGAM®, derivano da plasma di soggetti precedentemente immunizzati e quindi di difficile reperibilità sul mercato internazionale. Il prodotto IG anti-D di KEDRION, denominato ImmunoRho, è prodotto esclusivamente con plasma importato. In passato, è eccezionalmente accaduto, in caso di indisponibilità da parte dei propri centri di raccolta all'estero, che KEDRION abbia importato plasma anti-D anche da soggetti terzi, incluso il centro di Buffalo. Tale circostanza potrebbe ipoteticamente verificarsi anche in futuro. Tuttavia, anche dopo l'acquisizione del centro di Buffalo, ai fini dell'approvvigionamento per la produzione di ImmunoRho, KEDRION continuerà a dare preferenza ai propri centri di raccolta e si approvvigionerà dal centro di Buffalo solo in caso di indisponibilità da parte di tali centri di raccolta.

⁶ Detta anche eritoblastosi fetale; questa patologia si verifica quando vi è incompatibilità tra i gruppi sanguigni della madre e del bambino.

Gli emoderivati, le cui principali categorie di prodotto, in relazione alla funzione d'uso, sono le immunoglobuline, l'albumina e i fattori della coagulazione, costituiscono specialità farmaceutiche soggette ad autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) da parte del Ministero della Salute. Con riferimento ai prodotti del ramo d'azienda oggetto di acquisizione, autorizzati alla vendita negli Stati Uniti ed in alcuni Stati europei ed extra europei, non sono, invece, venduti in Italia in quanto non dispongono della predetta autorizzazione da parte del Ministero della Salute.

La distribuzione degli emoderivati avviene tramite le farmacie e gli ospedali. Il loro acquisto, attraverso il canale farmaceutico, è vincolato alla prescrizione medica.

Ai fini della presente valutazione non è necessario definire in dettaglio la conformazione del mercato del prodotto degli emoderivati e, in particolare, se le differenti categorie di emoderivati (immunoglobuline, albumina e fattori della coagulazione) o i canali distributivi o la differente natura (da plasma umano o biotecnologici) dei prodotti configurino mercati del prodotto separati. Infatti, tali distinzioni non assumono particolare rilevanza in quanto la valutazione della presente operazione non muta adottando l'una piuttosto che l'altra definizione.

Effetti dell'operazione

Come sopra evidenziato, i prodotti designati dai marchi RhoGAM® e MicRhoGAM® non sono attualmente commercializzati in Italia e il plasma raccolto e trattato dal centro di Buffalo viene utilizzato quasi esclusivamente dal ramo d'azienda oggetto di acquisizione. HOLDCO ha precisato che nel futuro né i suddetti prodotti né il plasma raccolto presso il centro di Buffalo saranno importati in Italia. Pertanto, l'operazione comunicata non determinerà alcuna sovrapposizione di attività tra le Parti. Essa, inoltre, non appare idonea a modificare la politica di approvvigionamento di plasma di KEDRION, né a ridurre le opportunità dei concorrenti di KEDRION di approvvigionarsi presso il centro di Buffalo⁷.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

⁷ Posto che in passato il plasma raccolto e trattato dal centro di Buffalo è stato utilizzato quasi esclusivamente dal ramo d'azienda oggetto di acquisizione e in via eccezionale dalla sola KEDRION.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

C11661 - HOLDING FOTOVOLTAICA - HFV/AKRALUX*Provvedimento n. 23716*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Holding Fotovoltaica – HFV S.p.A., pervenuta l'11 giugno 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Holding Fotovoltaica – HFV S.p.A. (di seguito, HFV) è una società attiva principalmente nella progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (in particolare, da fonte solare). HFV è controllata congiuntamente da F2i SGR S.p.A. (di seguito, F2i), società di gestione del fondo comune di investimento mobiliare chiuso riservato ad investitori qualificati denominato “F2i – Fondo italiano per le infrastrutture” (i cui principali sottoscrittori sono Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A., Bank of America Merrill Lynch e numerose altre fondazioni bancarie e fondi pensione) e da Novenergia II Energy & Environment (SCA) SICAR (di seguito, Fondo Novenergia. Entrambe le società detengono partecipazioni pari a 49,75%. Il Fondo F2i detiene nel proprio portafoglio partecipazioni in società attive, tra l'altro, nei settori autostradale, delle infrastrutture logistiche, della gestione aeroportuale, della distribuzione di gas, del servizio idrico integrato, nonché della generazione di energia elettrica (per il solo tramite di HFV). Il Fondo Novenergia è un fondo lussemburghese specializzato in investimenti dedicati alle energie rinnovabili, attivo in Italia nella generazione di energia elettrica sia tramite HFV sia attraverso alcune società controllate in via esclusiva operanti in Puglia e Calabria cui sono riconducibili due impianti di generazione.

Nel 2010, il fatturato realizzato nel mercato italiano da F2i e da Fondo Novenergia è stato pari, rispettivamente, a circa [100-468]¹ milioni di euro e circa [10-20] milioni di euro.

Akralux S.r.l. (di seguito, Akralux) è attiva principalmente nella progettazione, realizzazione, installazione, gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, Akralux è titolare di un unico impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza complessiva di 4,4 MWp, sito nel Comune di Agrigento, contrada Valle di Lupo. Il capitale sociale di Akralux è detenuto da Cape Regione Siciliana SGR S.p.A. (che ne detiene il controllo), da Engitec Technologies S.p.A. e da un privato nella misura rispettivamente del 60,06%, del 38,37% e dell'1,57%.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono stati omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Nel 2011 il fatturato di Akralux è stato di 2 milioni di euro circa.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di HFV, dell'intero capitale sociale di Akralux, mediante rilevamento delle quote degli attuali soci di Akralux e, pertanto, determinerà l'acquisizione del controllo esclusivo sulla medesima società.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

L'operazione in esame riguarda l'attività di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da fonte solare, che rientra nell'ambito del più ampio settore della generazione di energia elettrica da fonti sia tradizionali, sia rinnovabili. L'energia elettrica generata in Italia e quella importata definiscono, dal lato merceologico, l'offerta all'ingrosso di energia destinata alla copertura del fabbisogno nazionale e, quindi, il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso.

Dal punto di vista geografico il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica è di dimensioni sovranazionali, sulla base di una suddivisione in macrozone (Nord, Sud, Sicilia e Sardegna) dettata sia da vincoli di trasmissione che da differenze nella struttura dell'offerta che si riflettono in differenze stabili nei prezzi di vendita dell'energia elettrica. Dato che Akralux detiene un solo impianto fotovoltaico localizzato in Sicilia, il mercato rilevante per la presente operazione è la macro zona Sicilia.

Effetti dell'operazione

Né F2i, né il Fondo Novenergia sono presenti nel mercato rilevante dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica nella macro zona Sicilia.

Ad Akralux è attribuibile una quota di mercato largamente inferiore all'1% di tale mercato.

L'operazione comunicata non appare, pertanto, idonea a modificare in maniera sostanziale le condizioni concorrenziali nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

C11662 - INTERFINES/TELCOS*Provvedimento n. 23717*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società Interfines A.G., pervenuta in data 12 giugno 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Interfines A.G. (di seguito, Interfines) è una *holding* di partecipazioni di diritto svizzero interamente controllata dalla società Novomatic A.G., con sede legale in Austria, *holding* del Gruppo Novomatic, gruppo internazionale che opera nel campo della tecnologia per l'intrattenimento e nella gestione di sale da gioco.

In particolare, Novomatic A.G. controlla attualmente anche la società Adria Gaming International S.p.A. (di seguito, Adria), attiva in Italia nella distribuzione di *videolottery* (VLT) e *slot machines*, nonché nella gestione diretta degli "Admiral Club", sale da gioco dislocate sul territorio nazionale. Nel 2010 il Gruppo Novomatic ha realizzato, a livello mondiale, un fatturato di circa 1,4 miliardi di euro, di cui circa [47-100]¹ milioni di euro realizzati per vendite in Italia.

Telcos S.r.l. (di seguito, Telcos) è una *holding* di partecipazioni che controlla la società G.Matica S.r.l. (di seguito, G.Matica), titolare di una concessione rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito, AAMS) per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

Telcos è attualmente controllata congiuntamente, in conseguenza di un patto parasociale, da Almoviva Technologies S.r.l. (di seguito, Almoviva), che ne detiene il 14,8% del capitale sociale, e da Interfines, che ne detiene il 75,2% del capitale; il restante 10% del capitale sociale di Telcos è detenuto da Adria, facente parte del Gruppo Novomatic².

Nel 2011 Telcos ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato di circa [100-472] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame ha per oggetto l'acquisizione del controllo esclusivo di Telcos da parte di Novomatic AG, attraverso l'acquisizione, da parte di Interfines, della quota del 14,8% del capitale sociale di Telcos attualmente detenuta da Almoviva.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² Cfr. provv. n. 22625, caso C11126 - *INTERFINES-ALMAVIVA TECHNOLOGIES/TELCOS*, in Boll. n. 29/11.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio da controllo congiunto a controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione è stato superiore a 47 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L'operazione in esame riguarda, più in generale, il mercato della raccolta di giochi e scommesse e, più specificamente, le attività di gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento (c.d. *new slot*) e di connessione degli stessi alla rete telematica del gioco lecito³.

Quanto al mercato dei giochi e delle scommesse, questi ultimi sono stati ritenuti appartenere al medesimo mercato in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dell'elasticità della domanda e della sostituibilità sul versante dell'offerta. Le diverse tipologie di giochi e scommesse esistenti, infatti, si presentano allo scommettitore come variazioni del medesimo servizio che, pur dotate di specificità, si dispongono sostanzialmente in un "*continuum*", al quale risulta impossibile applicare rigide compartimentazioni⁴.

Sotto il profilo geografico, il mercato dei giochi e delle scommesse, sulla scorta dei precedenti dell'Autorità, ha dimensione nazionale, in ragione della omogeneità delle condizioni di concorrenza dal lato dell'offerta, in particolare per quanto attiene all'ambito di validità territoriale dei titoli concessori, valido anche per il gioco a distanza che, in base alla regolamentazione di AAMS, può essere offerto dai concessionari solo ai residenti in Italia.

Relativamente alla sola attività distributiva, il mercato dei giochi e delle scommesse potrebbe avere un'estensione locale, non superiore comunque all'ambito provinciale di appartenenza dei punti vendita interessati. Tale ipotesi è motivata dalla considerazione delle esigenze di prossimità che legano il cliente scommettitore al punto fisico dove materialmente effettuare la giocata⁵.

Quanto alle attività di gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento e di connessione degli stessi alla rete telematica del gioco lecito, la gestione di tali apparecchi comporta l'installazione degli stessi nei punti vendita, la manutenzione periodica e, talora, la raccolta del denaro immesso negli apparecchi.

³ Cfr., tra gli altri, provv. n. 21603 C10739 - *LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE/RAMO DI AZIENDA DI RIBOT*, del 23 settembre 2010.

⁴ Cfr. provv. n. 13780 I570 - *ACCORDI NEL MERCATO DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE*, del 25 novembre 2004, in Boll. n. 50/04,; sentenza TAR Lazio, Sez. I, del 30 novembre 2005, n. 12726, relativa al citato caso I570; nonché sentenza TAR Lazio, Sez. I, del 20 ottobre 2006, n. 10757, relativa al caso C7360 - *SANI/RAMI DI AZIENDA*, del 23 novembre 2005.

⁵ Cfr., da ultimo, provv. n. 22088 del 3 febbraio 2011, C10920 - *SISAL MATCH POINT/BBET-RAMO DI AZIENDA DI BILLENNIUM*, in Boll. n. 5/11.

Per quanto riguarda la dimensione geografica, l'attività di gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, alla luce delle caratteristiche strutturali dell'offerta complessiva, ha dimensione nazionale⁶.

Tanto premesso, sul mercato nazionale della raccolta di giochi e scommesse sia il gruppo Novomatic sia Telcos (attiva su tale mercato unicamente attraverso la controllata G.Matica S.r.l.) hanno una quota del tutto marginale, inferiore all'1%.

Quanto all'attività distributiva, Telcos è presente nelle province di Ancona e Perugia attraverso propri negozi di gioco. In particolare, in Provincia di Ancona, Telcos detiene una quota di mercato (espressa in termini di numero di punti vendita) pari al [20-25%], a fronte di un soggetto come SNAI, primo operatore con una quota del [25-30%]. In Provincia di Perugia Telcos è invece presente con una quota del [1-5%], a fronte di operatori qualificati come SNAI e Lottomatica, presenti con quote rispettivamente del [25-30%] e [20-25%].

Pertanto, l'operazione non determinerà un significativo impatto concorrenziale con riguardo agli aspetti distributivi nelle province interessate.

Con riferimento alle attività di gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento e di connessione degli stessi alla rete telematica del gioco lecito, il Gruppo Novomatic detiene una quota di mercato inferiore all'1%, mentre Telcos è presente con una quota pari al [5-10%]. Nello stesso mercato, a livello nazionale sono presenti qualificati operatori come BPlus Gioco Legale Ltd., Lottomatica Videolot Rete e Gamenet, rispettivamente presenti con una quota del [20-25%], del [15-20%] e del [10-15%].

In conclusione, l'operazione in esame non appare suscettibile di avere un impatto concorrenziale significativo sui mercati e le attività economiche interessate.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

⁶ Cfr. provv. n. 16356 dell'11 gennaio 2007, C8205 - GIOCHI HOLDING/SISAL SLOT, in Boll. n. 2/07.

**C11663 - WURTH BETEILIGUNGS GMBH & CO.-WURTH
INTERNATIONAL/BEHEERMAATSCHAPPIJ DIFFUTHERM-DEKALIN-
DIFFUTHERM-DINOL**

Provvedimento n. 23718

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione delle società Wurth Beteiligungs GmbH & Co. KG e Wurth International AG, pervenuta in data 12 giugno 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Wurth Beteiligungs GmbH & Co. KG (di seguito, WB) e Wurth International AG (di seguito, WI) sono due società di diritto tedesco appartenenti all'omonimo Gruppo, rispettivamente attive: *a)* nel settore della gestione degli investimenti e nella fornitura di servizi di consulenza destinati alle imprese del Gruppo Wurth; *b)* nella gestione del sistema centralizzato di acquisti delle imprese del Gruppo localizzate al di fuori dei confini della Germania.

Nel 2011 il Gruppo Wurth ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa [9-10]¹ miliardi di euro, di cui circa [7-8] miliardi di euro nell'UE e circa [468-700] milioni di euro in Italia.

Beheermaatschappij Diffutherm B.V. (di seguito, BD) è una società di diritto dei Paesi Bassi, controllata da Facilitas Bergeyk, nonché *subholding* del Gruppo Facilitas, attiva nella gestione degli investimenti e nella fornitura di servizi di consulenza a favore del suddetto Gruppo.

Dekalin B.V. (di seguito, Dekalin) è una società di diritto dei Paesi Bassi, controllata da Facilitas Bergeyk, attiva nello sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti chimici a marchio Dekalin per l'industria automobilistica.

Diffutherm B.V. (di seguito, Diffutherm) è una società di diritto dei Paesi Bassi, controllata da Facilitas Bergeyk, attiva nello sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti chimici per il mercato dei ricambi automobilistici, dell'edilizia e dell'industria genericista, come fornitore *private label*.

Dinol GmbH (di seguito, Dinol) è una società di diritto tedesco, controllata da Facilitas Bergeyk, attiva nello sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti chimici per il mercato dei ricambi automobilistici, dell'edilizia e dell'industria genericista, in qualità di fornitore privato con propria etichetta.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni

Nel 2011 le suindicate società, tutte appartenenti al Gruppo Facilitas tramite Facilitas Bergeyk, hanno complessivamente realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa [47-100] milioni di euro, di cui circa [47-100] milioni di euro nell'UE e inferiore a 1 milione di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata verrà realizzata nei seguenti termini:

- a) WI acquisirà l'intero capitale sociale delle imprese del Gruppo Facilitas ubicate nei Paesi Bassi; a tal fine, in una fase di poco antecedente la proposta di acquisizione, Dekalin e Diffutherm verranno incorporate per fusione in BD, a seguito della quale WI acquisirà da Facilitas Bergeyk (attualmente controllante esclusiva di BD) l'intero capitale sociale di BD;
- b) contestualmente alla fase sub punto a) WB acquisirà direttamente l'intero capitale sociale di Dinol.
- c) All'esito dell'operazione, il Gruppo Wurth, tramite WI e WB, deterrà il 100% del capitale sociale di BD, Dekalin, Diffutherm e Dinol.

L'operazione prevede un patto di non concorrenza ed una clausola di astensione della durata di due anni. Il primo si riferisce a tutte le attività riconducibili alle imprese oggetto di acquisizione, nonché ai luoghi in cui tali attività siano state svolte dalle medesime nell'anno che precede l'operazione; la seconda, attiene a tutti i clienti, rappresentanti, agenti e dipendenti (attuali o che nei due anni ante operazione siano stati tali) che nei due anni precedenti all'operazione siano stati alle dipendenze delle imprese oggetto di acquisizione.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame costituisce una concentrazione unica realizzata attraverso operazioni interdipendenti, ai sensi dei paragrafi 38 e seguenti della Comunicazione 2008/C 95/01, in G.U.C.E. n. C 95/1 del 16 aprile 2008².

Essa, infatti, comporta la realizzazione di operazioni collegate da un vincolo giuridico di condizionalità reciproca e finalizzate, da parte dello stesso Gruppo di imprese (nel caso di specie, il Gruppo Wurth), alla realizzazione di un'unica fattispecie concentrativa.

Tale operazione, pertanto, tenuto conto che il suo risultato finale comporta l'acquisizione, da parte dello stesso Gruppo di imprese, del controllo esclusivo di più imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale, realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate dall'operazione è stato superiore a 468 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza e la clausola di astensione descritti in precedenza costituiscono restrizioni accessorie all'operazione in esame, essendo strettamente funzionali alla salvaguardia del valore delle imprese acquisite, a condizione siano limitate al territorio italiano e che, inoltre,

² Cfr., in proposito, anche la sentenza nella causa T-282/02, *Cementbouw/Commissione*, Racc. 2006, pag. II-319, punti 104-119.

abbiano una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni, decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione.

Al riguardo si rileva che una durata del patto di non concorrenza e della clausola di astensione superiore a due anni, risulterebbe eccedere l'esigenza di garantire all'acquirente il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione. Nel caso di specie, infatti, si rileva come entrambe le parti, svolgendo la medesima attività, siano a conoscenza del relativo *know how*³.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata riguarda il mercato della produzione di prodotti chimici, in particolare adesivi e sigillanti, anticorrosivi, materiali isolanti e protettivi e sottoscocca, destinati specificamente all'industria automobilistica, al settore edilizio, nonché a varie applicazioni nell'industria genericista, mercato in cui sono attive entrambe le parti della presente operazione.

La dimensione geografica del mercato in questione appare mondiale o quantomeno di europea, tenuto conto che *i)* esistono consistenti flussi di commercio di materiali e prodotti adesivi tra diversi stati membri; *ii)* le attività di distribuzione e commercializzazione dei prodotti adesivi da parte dei fornitori di tali prodotti possiedono un'estensione territoriale che comprende vari stati europei e non si limita necessariamente alle zone limitrofe a quelle in cui i loro impianti di produzione sono localizzati; *iii)* i costi connessi alle attività di trasporto non appaiono elevati; *iv)* esistono livelli simili di prezzo per prodotti analoghi nell'intero spazio economico europeo; *v)* recentemente si sono verificati episodi di espansione di fornitori di materiali adesivi in mercati contigui dal punto di vista geografico.

Tuttavia, si ritiene che un'esatta definizione del mercato interessato, anche sotto il profilo geografico, possa essere comunque lasciata aperta, dal momento che indipendentemente da ogni definizione adottata, la valutazione concorrenziale dell'operazione in esame comunque non muterebbe, considerato che, a seguito della stessa, l'incremento delle quote di mercato detenute dal Gruppo Wurth sarà comunque inferiore al 6% nel settore dei prodotti chimici per l'industria automobilistica ed inferiore al 2% nei rimanenti settori, riguardanti i prodotti chimici per l'edilizia e l'industria genericista; a fronte della presenza sul mercato interessato di numerosi operatori concorrenti con quote spesso superiori al Gruppo acquirente, anche *post merger* (Henkel Adhesives/Teroson, Dow Chemicals, 3M Industrial, ecc.)

In base alle suddette considerazioni, l'operazione in esame non appare, peraltro, idonea a generare alcun significativo impatto nell'ambito del settore interessato neanche da un punto di vista di integrazione verticale.

Tenuto conto di quanto sopra complessivamente evidenziato, si ritiene, pertanto, che l'operazione in esame non sia idonea a modificare le condizioni concorrenziali nel mercato interessato dalla concentrazione.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

³ Cfr. la Comunicazione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione, 2001/C 188/03, pubblicata in GUCE del 4 luglio 2001 C 188/5, che sostituisce la Comunicazione relativa alle restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione, 90/C 203/05, pubblicata in GUCE del 14 agosto 1990 C 203/5.

RITENUTO, altresì, che il patto intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto ove si realizzi oltre il tempo e l'oggetto ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Ombretta Main

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11668 - BERRY PLASTICS/ FRANS NOOREN BEHEER*Provvedimento n. 23719*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Berry Plastics Corporation, pervenuta in data 14 giugno 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Berry Plastics Corporation (di seguito Berry Plastics) è una società di diritto statunitense, costituita secondo la legge dello Stato del Delaware, attiva nella produzione e commercializzazione di diversi prodotti in plastica per l'imballaggio. Tra i prodotti principali vi sono: contenitori, bicchieri per bevande, bottiglie, tappi e coperchi, tubetti e contenitori per farmaci da prescrizione, sacchi per la spazzatura, pellicole estensibili, pellicole speciali, e nastri trasparenti.

Berry Plastics è controllata in via esclusiva da fondi di investimento gestiti da affiliate di Apollo Management L. P. (tali fondi di investimento, gestiti da Apollo Management L. P. e dalle sue affiliate, vengono di seguito collettivamente denominati Apollo o Gruppo Apollo).

Nel 2011, il Gruppo Apollo ha realizzato un fatturato consolidato pari a circa 47,6 miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [10-20]¹ miliardi di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [1-2] miliardi di euro per vendite in Italia.

Stopaq B.V. (di seguito Stopaq) è una società di diritto olandese attiva nella produzione, vendita e sviluppo di prodotti (nastri, colle e stucchi) anticorrosivi, di materiali sigillanti e relativi prodotti annessi, nonché nella fornitura di servizi, come training, analisi, consulenza e manutenzione, in relazione ai prodotti anticorrosivi, materiali sigillanti ed altri prodotti annessi. I prodotti della Stopaq sono progettati per proteggere i beni da corrosione e da infiltrazioni d'acqua. I prodotti Stopaq sono utilizzati in svariate applicazioni industriali tra cui, oleodotti e gasdotti, cantieri e colonne installate al di sotto del livello del mare.

Il capitale sociale di Stopaq è detenuto, nella misura del 95,05%, da Frans Nooren Beheer B.V. . Frans Nooren Beheer B.V., a sua volta, è controllata da Frans Nooren Holding B.V. . Infine, Frans Nooren Holding B.V., a sua volta, è controllata da una persona fisica (di seguito la persona fisica).

Nel 2011, Stopaq ha realizzato un fatturato pari a circa 21,8 milioni di euro a livello mondiale, di cui circa [1-10] milioni di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [inferiore a 1 milione di] euro per vendite in Italia.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di Berry Plastics, del 100% delle quote di Frans Nooren Beheer B.V. (di seguito Frans Nooren Beheer), che verranno cedute da Frans Nooren Holding B.V. (di seguito il Cedente)².

Come risulta dallo Share Purchase Agreement (di seguito il Contratto), il Cedente, la persona fisica e un'altra persona fisica si impegnano a:

- a) per un periodo di cinque anni dalla data del perfezionamento dell'operazione a non svolgere attività che siano in concorrenza con quelle svolte da Stopaq (ad eccezione di detenere titoli in società quotata per scopi di investimento e che conferiscano meno del 10% dei diritti di voto);
- b) per un periodo di cinque anni dalla data del perfezionamento dell'operazione, non indurre o tentare di indurre personale della Stopaq a lasciare tale società in vista di una loro assunzione alle proprie dipendenze;
- c) indurre i clienti, che nell'arco di cinque anni prima del perfezionamento dell'operazione sono stati clienti abituali, a terminare o ridurre il loro business con la Stopaq.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

I patti di non concorrenza e di non sollecitazione sottoscritti dalle parti e descritti nel paragrafo precedente possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati temporalmente ad un periodo di due anni³.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Da un punto di vista merceologico, in considerazione dell'attività della società oggetto di acquisizione, il settore interessato dall'operazione è quello dei prodotti anticorrosivi.

Gli anticorrosivi sono prodotti che proteggono i beni dalla corrosione e dalle infiltrazioni di acqua. Tali prodotti includono rivestimenti, involucri, nastri e altre tipologie di coperture.

² Attualmente, il 95,05% delle quote di Stopaq è posseduto da Frans Nooren Beheer. Il rimanente 4,95% delle quote è posseduto da una persona fisica. Alla data del *closing*, Frans Nooren Beheer sarà il solo azionista della Stopaq.

³ Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

Il mercato geografico

È possibile ritenere che la dimensione geografica del mercato dei prodotti anticorrosivi coincida con lo SEE. I fornitori tendono, infatti, a servire l'intero mercato SEE anche da piccoli stabilimenti produttivi. Inoltre, i costi di trasporto relativamente al valore dei prodotti sono del tutto contenuti ed infine va anche considerato che, in relazione a tali prodotti, non sussistono particolari barriere, né amministrative né tecniche all'interno dell'Unione Europea.

Effetti dell'operazione

Nel mercato dei prodotti anticorrosivi, a livello di SEE Stopaq detiene una quota inferiore all'1% mentre Berry Plastics detiene una quota pari al [1-5%] circa. Nel mercato dei prodotti anticorrosivi, a livello nazionale Stopaq detiene una quota inferiore all'1% mentre Berry Plastics detiene una quota pari al [1-5%] circa. Al di là di Berry Plastics, nessuna società controllata dal Gruppo Apollo produce prodotti anticorrosivi.

Oltre ai prodotti anticorrosivi, Stopaq vende in Italia anche sigillanti, in quantità del tutto trascurabili (nel 2011 ha totalizzato circa [inferiore a 1 milione di] euro per la vendita in Italia di sigillanti). Per completezza, si precisa che sigillanti sono prodotti anche dalla Momenitive Performance Materials Holdings LLC (di seguito Momenitive), una società del portafoglio del Gruppo Apollo. Tuttavia, i sigillanti prodotti da Stopaq e quelli realizzati da Momenitive appartengono a tipologie differenti e sono destinate a diverse applicazioni: i sigillanti di Stopaq, a base di idrocarburi, sono principalmente destinati ad applicazioni industriali (come reti di gasdotti ed oleodotti e per sigillare strutture come pavimenti e muri) mentre quelli della Momenitive, a base di silicone e conosciuti anche come coibentatori, sono principalmente utilizzati in edifici ed altre costruzioni ad esempio come guarnizioni tra vetri e muri.

In tali mercati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

C11669 - GRANAROLO/RAMO DI AZIENDA DI FERRUCCIO PODDA*Provvedimento n. 23720*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Granarolo S.p.A., pervenuta in data 15 giugno 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Granarolo S.p.A. (di seguito, Granarolo) è una società con sede a Bologna, attiva nella produzione e commercializzazione di latte e derivati. Granarolo è controllata dalla Granlatte Società Cooperativa Agricola a r.l. e controlla, a sua volta, diverse altre società attive nel settore lattiero-caseario.

Nel 2011 Granarolo ha realizzato, in Italia, un fatturato consolidato di circa 817 milioni di euro.

Oggetto di acquisizione è il ramo d'azienda della società Ferruccio Podda S.p.A. (di seguito, Ferruccio Podda) attivo in Sardegna nei mercati dei formaggi freschi, stagionati e grattugiati, yogurt, latte fresco, latte UHT e burro.

Nel 2011 la società Ferruccio Podda ha realizzato, in Italia, un fatturato pari a circa 11 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

In base all'operazione comunicata Granarolo e Ferruccio Podda costituiranno una *newco* denominata "Casearia Podda S.r.l." nella quale Ferruccio Podda conferirà il proprio ramo d'azienda. La *newco* sarà controllata in via esclusiva da Granarolo (in proprio e attraverso la sua controllata LatBri) con una quota del 65%. Il rimanente 35% rimarrà di proprietà di Ferruccio Podda.

E' previsto altresì un patto di non concorrenza della durata di tre anni a carico della Ferruccio Podda.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza descritto in precedenza costituisce una restrizione accessoria all'operazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore del ramo d'azienda acquisito, a condizione che tale patto sia limitato ai mercati del prodotto e geografici interessati dalla presente concentrazione e abbia una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni¹.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L'operazione in esame interessa i mercati del: *i*) latte fresco, *ii*) latte a lunga conservazione; *iii*) panna UHT e preparati a lunga conservazione; *iv*) yogurt; *v*) dessert; *vi*) formaggi freschi (es. mozzarella, ricotta, mascarpone, crescenza); *vii*) formaggi stagionati, tipo misti e/o grattugiati; *viii*) burro.

I suddetti mercati, ad eccezione di quello del latte fresco, hanno dimensione nazionale, tenuto conto della durata di conservazione dei prodotti, della ridotta incidenza dei costi di trasporto, delle abitudini di consumo e dell'area geografica servita dai principali operatori².

Quanto alla dimensione geografica del mercato del latte fresco, nella prassi dell'Autorità essa è stata generalmente considerata di ampiezza regionale, anche alla luce della normativa di settore³.

Tuttavia, ai fini della valutazione dell'impatto dell'operazione sul mercato del latte fresco, non appare necessario giungere ad un'esatta definizione geografica del mercato rilevante in quanto, anche ove si accetti la definizione più restrittiva, relativa cioè ad ambiti territoriali circoscritti ai confini regionali, l'operazione, sulla base dei dati forniti dalle Parti, non appare in grado di modificare in modo significativo la struttura concorrenziale del mercato interessato.

Nel mercato del latte fresco della regione Sardegna Granarolo e il ramo d'azienda oggetto di acquisizione detengono quote rispettivamente pari al [1-5%]⁴ e al [5-10%], per cui la quota congiunta sarà pari a circa il [5-10%]. Nello stesso mercato opera un importante concorrente, Arborea, che detiene una quota di gran lunga superiore e pari al [85-90%].

Nel mercato italiano del latte UHT, Granarolo detiene una quota del [15-20%], mentre la quota attribuibile al ramo d'azienda oggetto di acquisizione è pari [inferiore all'1%]. I principali operatori concorrenti sono Parmalat, con una quota di mercato pari al [30-35%], e le *private labels*, con una quota di mercato complessiva pari al [15-20%].

Nel mercato italiano della panna UHT e dei preparati a lunga conservazione Granarolo è presente con una quota di mercato pari al [5-10%], mentre non opera il ramo di azienda oggetto di acquisizione. I principali operatori concorrenti sono Parmalat, con una quota di mercato pari al [25-30%], e le *private labels*, con una quota di mercato complessiva pari al [20-25%].

¹ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 marzo 2005, in particolare paragrafo III. A. 20.

² Cfr. provv. n. 3681 del 6 marzo 1996, C2256 - INTERPACK/COOPERLAT, in Boll. n. 10/96; provv. n. 13255 del 1°

giugno 2004, C6493 - GRANAROLO/SITIA YOMO-CASEIFICIO F.LLI MERLO-CASEIFICIO PASQUALE PETTINICCHIO-LEO MARVEN SYSTEM, in Boll. n. 23/04; provv. n. 22902 del 18 ottobre 2011, C11208 - GRANAROLO/RAMO DI AZIENDA LAT BRI LATTICINI BRIANZA, in Boll. n. 42/11; provv. n. 3739 del 21 marzo 1996, C2341 - GIGLIO/DITTA BURRO DOLOMITI, in Boll. n. 12/96 del 9 aprile 1996.

³ Cfr., tra l'altro, provv. n. 9557 del 24 maggio 2001, C4502 - Granarolo/Centrale del latte di Vicenza, in Boll. n. 21/01.

⁴ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Nel mercato italiano dello yogurt la quota di mercato di Granarolo è pari al [10-15%], mentre il ramo d'azienda *target* non supera [*inferiore all'1%*]. I principali operatori concorrenti sono Danone e Muller, con quote di mercato rispettivamente pari al [35-40%] e al [10-15%].

Nel mercato italiano dei dessert Granarolo detiene una quota di mercato pari al [5-10%], mentre non opera il ramo di azienda oggetto di acquisizione. I principali operatori concorrenti sono Cameo e Danone, con una quota di mercato pari rispettivamente al [15-20%] e al [15-20%].

Nel mercato italiano dei formaggi freschi Granarolo detiene una quota di mercato pari al [5-10%], mentre il ramo di azienda oggetto di acquisizione detiene una quota [*inferiore all'1%*]. I principali operatori concorrenti sono Lactalis e le *private labels*, con quote di mercato rispettivamente pari al [35-40%] e al [20-25%].

Nel mercato italiano dei formaggi stagionati, tipo misti e/o grattugiati, sia Granarolo sia il ramo di azienda in questione detengono una quota di mercato inferiore all'1%. I principali operatori concorrenti sono le *private labels* e Lactalis, con quote di mercato rispettivamente pari al [30-35%] e al [10-15%].

Infine, nel mercato italiano del burro Granarolo detiene una quota di mercato pari al [5-10%], mentre il ramo di azienda oggetto di acquisizione detiene una quota [*inferiore all'1%*]. I principali operatori concorrenti sono rappresentati dalle *private labels*, da Prealpi e da Galbani, con quote di mercato rispettivamente pari al [25-30%], al [5-10%] e al [5-10%].

In considerazione dell'assenza di sovrapposizione orizzontale nei mercati della panna UHT e preparati a lunga conservazione e dei dessert e delle ridotte quote di mercato detenute dalle Parti in tutti gli altri mercati rilevanti, nonché della presenza in ciascuno di tali mercati di importanti e qualificati concorrenti, l'operazione comunicata non appare suscettibile di produrre significativi effetti per la concorrenza in alcuno dei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le Parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

SEPARAZIONI SOCIETARIE

SP119B - AGSM VERONA

Provvedimento n. 23702

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 giugno 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l'adempimento degli specifici compiti loro affidati, operano mediante società separate;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-*bis* sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-*ter*, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro;

VISTO il proprio provvedimento n. 20670 del 13 gennaio 2010 con il quale è stata contestata alla società AGSM Verona S.p.A. la violazione dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90, e alla medesima società è stata comminata una sanzione pecuniaria pari a 2.500 euro;

VISTA la denuncia pervenuta in data 22 febbraio 2012 da parte del Comitato Monte dei Cucchi;

VISTA la propria richiesta di informazioni alla società AGSM Verona S.p.A., trasmessa in data 23 marzo 2012 e sollecitata il 2 maggio 2012;

VISTE le informazioni della società AGSM Verona S.p.A. pervenute in data 7 maggio e 11 giugno 2012;

VISTI gli atti del procedimento:

RITENUTO che la società AGSM Verona S.p.A. (di seguito, AGSM), in quanto gestore in via esclusiva del servizio di illuminazione pubblica nel Comune di Verona, è impresa che esercita un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che AGSM, in quanto gestore in via esclusiva del servizio di illuminazione pubblica nel Comune di Verona, ove intenda svolgere attività in mercati diversi rispetto a quelli in cui è monopolista legale, come nella specie devono ritenersi quelli relativi alla produzione di energia elettrica, alla produzione di calore, al teleriscaldamento, della gestione calore, alla gestione di impianti di telecomunicazione ed ai relativi servizi di allacciamento ed al trattamento dei rifiuti,

è tenuta, ai sensi dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90, ad operare mediante società separata e a comunicare preventivamente all'Autorità tale evenienza;

CONSIDERATO che, in base alla documentazione acquisita, emerge che AGSM continua a svolgere direttamente, in regime di concorrenza e, pertanto, in assenza di separazione societaria, attività di produzione di energia elettrica, produzione di calore, teleriscaldamento, all'allacciamento, gestione di impianti di telecomunicazione, gestione calore e trattamento dei rifiuti, nonostante la pronuncia contenuta nel provvedimento dell'Autorità n. 20670 del 13 gennaio 2010;

RITENUTO che, nel caso di specie, l'omissione della citata comunicazione preventiva prevista dall'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90 è conseguenza diretta della violazione dell'obbligo di operare mediante società separata, imposto dall'articolo 8, comma 2-*bis*, ed è per tale ragione imputabile a AGSM;

RITENUTO che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-*ter*, l'Autorità applica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 di euro;

RITENUTO che la persistenza del comportamento di AGSM, nonostante il provvedimento dell'Autorità n. 20670 del 13 gennaio 2010 configura una nuova violazione dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90, autonomamente sanzionabile;

RITENUTO, pertanto, di dover avviare l'istruttoria, nei confronti della società AGSM Verona S.p.A., ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per l'accertamento della violazione dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*;

DELIBERA

a) di contestare alla società AGSM Verona S.p.A., gestore in esclusiva del servizio di illuminazione pubblica nel Comune di Verona, la violazione dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, per non aver operato mediante una società separata per lo svolgimento dell'attività di produzione di energia elettrica, produzione di calore, teleriscaldamento, gestione di impianti di telecomunicazione, gestione calore e trattamento dei rifiuti;

b) di contestare alla società AGSM Verona S.p.A. la violazione dell'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ivi stabiliti;

c) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 2-*sexies*, n. 287/90, nei confronti della società AGSM Verona S.p.A.;

d) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Manzoni;

e) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;

g) che il procedimento deve concludersi entro il 1° dicembre 2012.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Ombretta Main

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS960 - PROVINCIA DI TRENTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

Roma, 13 luglio 2012

Giunta provinciale di Trento
Consiglio della Provincia Autonoma di Trento

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 4 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha deliberato di esprimere il proprio parere relativamente al contenuto della Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 177 del 4 febbraio 2011, (in seguito modificata con provvedimenti del 20 maggio 2011 n. 1066 e del 19 agosto 2011 n. 1787), recante *“Approvazione delle disposizioni transitorie in materia di programmazione urbanistica del settore commerciale riferiti alle strutture di vendita al dettaglio a sensi dell'art. 72, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17”*.

Tale delibera, adottata in attuazione dell'art. 72 della legge della Provincia Autonoma di Trento 30 luglio 2010, n. 17, recante *“Disciplina dell'attività commerciale”*, pone una serie di condizioni e requisiti urbanistici per l'apertura di grandi strutture di vendita di nuova costruzione, che appaiono suscettibili di determinare restrizioni concorrenziali non necessarie e sproporzionate rispetto alle finalità di tutela ambientale e paesaggistica considerate dalla delibera, restringendo artificiosamente l'evoluzione dell'offerta nel settore commerciale nella provincia di Trento.

In particolare, la predisposizione dell'indagine sulla rete viaria a carico dell'operatore presenta profili di onerosità in ragione della complessità delle verifiche oggetto di indagine e, comunque, si presta a valutazioni altamente discrezionali in merito alle verifiche stesse da parte dell'Amministrazione concedente l'autorizzazione.

Ancora, i contingenti minimi di parcheggio, nonché la fermata dedicata del servizio di trasporto pubblico locale alla struttura appaiono vincoli onerosi, e comunque, quanto al secondo, non rientrando nella disponibilità dell'operatore, che aggravano oltremodo il costo degli investimenti necessari a realizzare tali strutture, così favorendo il mantenimento degli assetti di mercato esistenti.

In tale ottica, la deliberazione, oggetto di parere, risulta in palese contrasto con i principi generali della concorrenza vigenti nell'ordinamento comunitario, nonché nazionale, vieppiù come da ultimo rappresentati dall'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifiche, nella

legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. decreto “*salva Italia*”), nella misura in cui pone vincoli, *non strettamente necessitati*, al principio generale di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio.

Pertanto, in un suo recente intervento¹ l’Autorità ha richiesto modifiche in senso ulteriormente pro-concorrenziale dello stesso art. 31 del D.L. n. 201/11, in particolare ritenendo “*necessaria l’adozione delle seguenti misure pro-concorrenziali: a) revisione dell’articolo 31, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, laddove consente ampie deroghe al principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, per ragioni eccessivamente generiche, quali la tutela dei lavoratori e la tutela dei beni culturali, senza che peraltro venga richiesto il rispetto del principio di stretta necessità della limitazione*”.

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Giunta provinciale dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Più in generale con riferimento alla normativa esistente all’interno della provincia di Trento relativamente all’apertura e all’ampliamento delle attività commerciali, ed in particolare delle grandi strutture di vendita della distribuzione organizzata, tenuto conto dei termini di adeguamento ai principi di liberalizzazione previsti al comma 2 dell’art. 31 del D.L. n. 201/11, l’Autorità coglie l’occasione per raccomandare agli enti competenti di provvedere alla previsione ed applicazione di una regolazione del settore commerciale coerente con i principi e le norme a tutela della concorrenza, e nei termini di cui al citato art. 31, che prevede, come principio generale, la libertà di apertura ed esercizio delle attività commerciali e la stretta necessità di eventuali limitazioni a tale principio.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’art. 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ Cfr. AS901 del 4 gennaio 2012, *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – anno 2012*, in Boll. n. 51/11.

AS961 - COMUNE DI VENEZIA - RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA DELLA MOBILITÀ. COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO AVM S.p.A E ATTI CONSEGUENTI

Roma, 13 Luglio 2012

Presidente del Consiglio Comunale della Città di Venezia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 4 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende esprimere il seguente parere con riferimento al progetto di *"riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo AVM S.p.A. Atti conseguenti"* adottato con delibera n. 35/12 del Consiglio Comunale nel corso della seduta straordinaria del 23 aprile 2012.

L'aumento di capitale della società AVM S.p.A. si inserisce nel processo di riorganizzazione del sistema societario relativo ai soggetti operanti nel settore della mobilità e dei trasporti (ACTV S.p.A., AVM S.p.A., PMV S.p.A. e Vela S.p.A.), il cui inizio è riconducibile alla delibera del Consiglio n. 140 del 13 dicembre 2011, con la quale AVM S.p.A. è stata designata capogruppo, con il compito di elaborare il *"piano industriale del costituendo gruppo societario che dia evidenza della sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale del nuovo assetto societario e delle prospettive di attuazione dello stesso in relazione alle future gare previste dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici locali"*.

Successivamente, con delibera consiliare n. 154 del 29 dicembre 2011 si è disposto il mantenimento tutte *"le restrizioni all'accesso previste dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare in tema di trasporto acquatico di linea e non di linea all'interno della città e della laguna di Venezia"*, mediante l'adozione di un *"provvedimento avente natura regolamentare"*.

In relazione a quest'ultima delibera, l'Autorità si è espressa con comunicazione del 22 febbraio 2012 richiamando il Comune di Venezia sulla necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n. 138/11 ai sensi del quale, ciascun ente di governo locale, nel rispetto dei *"principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi"*, deve verificare la realizzabilità di una gestione pienamente concorrenziale dei vari servizi, procedendo a liberalizzare *"tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio"*, limitando *"l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità"*.

D'altro canto, la necessità di una verifica di mercato in vista della possibilità di aprire al mercato anche solo singole porzioni del servizio di TPL nel bacino veneziano è emersa, nel caso specifico,

dalla circostanza che presso l'Autorità sono pervenute segnalazioni di imprese interessate ad operarvi, ma che hanno ricevuto dinieghi dal Comune di Venezia, motivati dall'esistenza di un diritto di esclusiva in capo alla società ACTV S.p.A..

La delibera consiliare n. 35/12, invece, prescindendo da una specifica verifica di mercato, si configura quale prosecuzione e integrazione di un percorso originato dalle citate delibere n. 140/11 e 154/11 finalizzate a confermare le vigenti restrizioni all'accesso e dunque a mantenere l'attuale modello di gestione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale.

L'Autorità intende ribadire che le recenti misure di liberalizzazione adottate dal Governo hanno inteso rimuovere, in linea di principio, tutte le indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche. Per i servizi di trasporto pubblico locale, la principale restrizione è rappresentata dal mantenimento del regime di esclusiva per la gestione dei servizi pubblici locali.

Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*", infatti, ha disposto all'art. 4 che ciascun ente locale, nel rispetto dei "principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi", provveda a verificare la realizzabilità di una gestione pienamente concorrenziale dei vari servizi pubblici locali, procedendo quindi a liberalizzare "tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio", limitando "l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità". Il comma 3 dell'articolo 4 citato prevede che la verifica debba essere inviata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali.

In conclusione, l'Autorità osserva che la delibera n. 35/12, nella misura in cui costituisce parte di un processo finalizzato a confermare l'attuale modello di gestione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale risulta fortemente restrittiva della concorrenza, anche in considerazione di quanto già evidenziato dall'Autorità nella precedente comunicazione del 22 febbraio 2012.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, il Consiglio comunale di Venezia dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

**AS962 - DISCIPLINA SUL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI DIFESA
DELLE PRODUZIONI AGRICOLE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO
2004, N. 102**

Roma, 13 giugno 2012

Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano

Con riferimento alla richiesta di parere, pervenuta in data 15 maggio 2011 (Vs. Prot. n. 0007723) e integrata in data 21 maggio 2012, concernente l'applicabilità degli artt. 34 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e n. 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, alla disciplina sul riconoscimento degli organismi di difesa delle produzioni agricole di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, intende svolgere le seguenti considerazioni.

L'Autorità ha già espresso, con segnalazione AS671 del 10 marzo 2010, indirizzata anche a codesto Ente, le proprie considerazioni in merito ai profili restrittivi della concorrenza della normativa nazionale che impone il divieto di doppia iscrizione in più organismi di difesa e delle normative regionali attuative che rendono eccessivamente difficoltoso il recesso da un organismo di difesa e l'iscrizione ad un altro. L'Autorità si è, inoltre, pronunciata anche in merito alla restrittività di normative regionali che aggravano i requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 102/04 ai fini del riconoscimento di nuovi organismi di difesa da parte di una Regione.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 34 del D.L. n. 201/11 si ritiene che le normative sopra richiamate debbano ritenersi abrogate in quanto, come già segnalato, costituiscono una barriera all'accesso difficilmente superabile da parte di nuovi organismi interessati ad operare sul mercato e non risultano giustificate da un interesse generale costituzionalmente rilevante né proporzionate rispetto alle esigenze perseguite.

I servizi resi dagli organismi di difesa, come è noto, sono infatti costituiti anche da attività di difesa passiva che, pur sostanzandosi nella stipula di assicurazioni collettive, non possono essere ricondotti all'esercizio di attività assicurativa. Si sottolinea, infatti, che tale ultimo tipo di attività è soggetta, nel nostro ordinamento, a specifiche norme di vigilanza (cfr. decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni private) che non si applicano agli organismi di difesa.

Non sussistono, pertanto, le condizioni per l'applicazione dell'esclusione di cui al comma 8 dell'art. 34 del D.L. n. 201/11 e al comma 5, art. 1 del D.L. n. 1/12.

Si ricorda, al riguardo, che l'art. 1 del D.L. n. 1/12 ha previsto l'emanazione, da parte del Governo, entro il 31 dicembre 2012, di appositi regolamenti che individuano le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi prevedendo, altresì, l'obbligo delle Regioni di adeguarsi, sempre entro il 31 dicembre 2012, ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 1 del D.L. n. 1/12.

In applicazione della normativa sopra riportata, pertanto, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono prevedere forme di recesso immediato dagli organismi di difesa che, in attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma 3, art. 1, del D.L. n. 1/12, limitino la portata del divieto di doppia iscrizione e devono abrogare tutte le disposizioni che introducano requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale per il riconoscimento degli organismi di difesa quali, ad esempio, l'associazione di un numero minimo di soci residenti nella Regione in cui si richiede il contributo.

Sul punto l'Autorità chiede di essere informata delle disposizioni regionali che, all'esito della valutazione di cui al comma 4, art. 1, del D.L. n. 1/12, risultassero non rispettose dei principi di cui agli artt. 34 del D.L. n. 201/11 e 1 del D.L. n. 1/12 ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21 *bis* della legge n. 287/90.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS963 - CONTRATTI DI RETE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI GARA

Roma, 3 luglio 2012

Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture

Oggetto: parere ex art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito al documento di consultazione *“I contratti di rete nell’ambito delle procedure di gara”*.

Con riferimento alla consultazione pubblica avviata da codesta Autorità relativamente all’argomento in oggetto, si comunica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 27 giugno 2012, ha deliberato di formulare il presente parere.

In via preliminare, questa Autorità evidenzia di avere reso pubblica, il 16 maggio 2011, una *“Comunicazione relativa all’istituto delle reti di imprese, così come disciplinate dall’articolo 3, comma 4-ter, del Decreto Legge n. 5/2009, come convertito in legge n. 33/2009 e s.m.i.”*¹, con la quale si specificavano i termini entro i quali i contratti di rete potevano essere valutati compatibili con le norme di tutela della concorrenza.

Alla luce di quanto descritto nella comunicazione citata, e in relazione alle questioni sulle quali codesta Autorità sollecita contributi di discussione, si intende precisare quanto segue.

In merito alla possibilità di applicare la normativa sui contratti di rete non solamente alle imprese intese secondo la nozione di cui all’art. 2082 c.c., ma anche ad altri operatori economici, inclusi i liberi professionisti, l’Autorità intende segnalare che nell’applicazione delle norme a tutela della concorrenza è un principio ormai consolidato che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo *status* giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento.

L’utilizzo dell’istituto dei contratti di rete da parte dei professionisti potrebbe consentire la partecipazione di alcuni di essi a gare che abbiano ad oggetto servizi professionali di importo tale da non consentire la partecipazione di singoli operatori. La costituzione di reti di professionisti, dislocati anche in aree geografiche diverse, potrebbe quindi introdurre elementi di concorrenza in un settore finora spesso caratterizzato da condotte restrittive o comunque non orientate ad un aperto confronto concorrenziale.

¹ Disponibile sul sito www.agcm.it

Esula poi dai compiti di questa Autorità esprimersi in merito alla necessità o meno di una modifica legislativa per consentire la partecipazione delle reti di imprese alle procedure di gara. In ogni caso, quale che sia l'interpretazione che verrà data alle norme vigenti, si sottolinea che questa Autorità, nella sua sopra citata comunicazione, aveva specificato che la portata restrittiva della concorrenza dei contratti di rete deve essere valutata caso per caso, tenendo conto delle dimensioni delle imprese interessate, del tipo di condotta posta in essere e dalle caratteristiche del mercato interessato; inoltre, la ridotta dimensione delle imprese partecipanti non comporta una presunzione di conformità alle norme di tutela della concorrenza. Ciò fa discendere l'opportunità che, a prescindere dalla necessità o meno per le reti di imprese di partecipare alle procedure di gara sotto la veste di raggruppamenti temporanei di imprese, anche per i contratti di rete nelle gare siano previste clausole analoghe a quelle ormai utilizzate per i RTI e i consorzi temporanei, ossia il divieto di partecipazione nei casi in cui le imprese aderenti siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento².

Questa Autorità intende infine rilevare che la natura "aperta" del contratto di rete potrebbe condurre ad una situazione in cui alcune imprese, non partecipanti alla gara o non risultate aggiudicatarie nella gara stessa, potrebbero comunque partecipare alla fornitura dei prodotti servizi della gara accordandosi successivamente con le imprese vincitrici e dando luogo quindi ad un'intesa assai più ampia di quella iniziale e tale, per la sua consistenza finale, da comportare una spartizione del mercato. Appare quindi opportuna l'introduzione nei bandi di una clausola che imponga che l'appalto assegnato sia eseguito esclusivamente dalle imprese aderenti alla rete al momento dell'assegnazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

² In tal senso si è già espressa questa Autorità con il parere ex art. 22 l. 287/90 AS880 (exS1340) – "*Codice dei contratti pubblici: tipizzazione delle cause di esclusione dalle procedure di gara e determinazione dell'offerta migliore*" rilasciato a codesta Autorità in data 28 settembre 2011.

AS964 - COMUNE DI COMO - GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING

Roma, 9 luglio 2012

Comune di Como

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art.4, commi 3 e 4, del DL 138/2011 e ss.mm. pervenuta in data 11 maggio 2012 per la gestione del servizio di *bike sharing*.

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta in data 11 maggio 2012, l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, nella sua adunanza del 4 luglio 2012, ha ritenuto di rilasciare un parere positivo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DL 138/2011 e s.m.i.

Nel caso in esame, alla luce delle informazioni trasmesse e delle valutazioni compiute, si ritiene che l'amministrazione comunale abbia fornito elementi adeguati a consentire una valutazione circa la "*sussistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva*", essendo stati evidenziati ragionevoli motivi per poter sostenere che, nel caso di specie, la libera iniziativa economica privata non possa ritenersi idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

Infatti, pur essendo in via di principio ipotizzabile il ricorso a forme di concorrenza nel mercato per il servizio in oggetto, in considerazione delle dimensioni estremamente ridotte del medesimo, i costi di transazione e i costi fissi di gestione riconducibili ad una gestione non esclusiva appaiono tali da scoraggiare e rendere non praticabile tale soluzione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

AS965 - CITTA' DI VENTIMIGLIA (IM) - GESTIONE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO

Roma, 15 giugno 2012

Città di Ventimiglia

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art.4, commi 3 e 4, del DL 138/2011 e ss.mm. sullo schema di delibera quadro trasmessa il 16 maggio 2012 per la gestione delle aree di parcheggio a pagamento.

L'Autorità, nella sua adunanza del 12 giugno 2012, ha ritenuto che gli elementi contenuti nella relazione tecnica allegata allo schema di delibera quadro trasmesso in data 16 maggio 2012 siano sufficienti ed idonei a giustificare l'attribuzione di diritti di esclusiva per la gestione delle aree di parcheggio pubblico a pagamento.

Nel settore dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento, la liberalizzazione auspicata dal legislatore va direttamente ricondotta alla possibilità, per tutti gli operatori interessati, di entrare in concorrenza, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, con gli aggiudicatari in esclusiva della gestione delle aree pubbliche adibite a parcheggio.

E' compito dell'amministrazione, pertanto, garantire la possibilità per i soggetti privati di fornire il servizio su aree di proprietà privata o pubblica (non ancora adibite a tale funzione e compatibilmente con i limiti di carattere urbanistico/amministrativo) evitando qualsiasi misura discriminatoria suscettibile anche solo di *"dissuadere i potenziali concorrenti dall'ingresso sul mercato della locazione di posti di stazionamento in parcheggi"*¹.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

¹ Corte giustizia CE, Grande Sezione, 16 settembre 2008 n. 288 nel procedimento C-288/07, *Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs e Isle of Wight Council*, par. 62.

AS966 - ATO-R TORINO - GESTIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Roma, 9 luglio 2012

ATO-R

Associazione d'ambito torinese per il governo
dei rifiuti

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art.4, commi 3 e 4, del DL 138/2011 e ss.mm. pervenuta in data 14 giugno 2012 dall'ATO-R di Torino per la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta in data 14 giugno 2012, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nella sua adunanza del 4 luglio 2012, ha ritenuto di rilasciare un parere positivo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DL 138/2011 e s.m.i.

Nel caso in esame, anche in considerazione degli elementi forniti dal Comune di Torino in occasione della richiesta di parere per i servizi di igiene ambientale e smaltimento dei rifiuti (con particolare riguardo per il termovalorizzatore gestito dalla società TRM), reso dall'Autorità in data 16 maggio 2012, si ritiene che l'ente in oggetto abbia fornito elementi adeguati a consentire una valutazione circa la *"sussistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva"*, essendo stati evidenziati ragionevoli motivi per poter sostenere che, nel caso di specie, la libera iniziativa economica privata non possa ritenersi idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP140 - ITALIA A CASA

Provvedimento n. 23708

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e, nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 21878 del 9 dicembre 2010, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere, anteriormente al 2007 e fino a novembre 2009, dalla società Italia a Casa S.r.l., consistente nel fornire ai consumatori informazioni inesatte, incomplete o non vere in ordine alla natura, alle caratteristiche e alle condizioni economiche dell'offerta promozionale del professionista, nonché nella complessiva ingannevolezza delle modalità utilizzate da quest'ultimo al fine di indurre i consumatori a concludere, inconsapevolmente, contratti finalizzati all'acquisto di articoli per la casa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 21878 del 9 dicembre 2010, l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale messa in atto da Italia a Casa S.r.l. consistente nel fornire ai consumatori, nel corso di un primo contatto telefonico e di una successiva visita a domicilio, informazioni ingannevoli e omissive sulla natura, caratteristiche e sulle condizioni economiche del prodotto promosso. In particolare, i potenziali clienti venivano contattati telefonicamente per concordare la consegna a domicilio di una *Card* gratuita per l'acquisto di casalinghi a prezzi particolarmente scontati (fino al 50%) e, nel corso di tale visita, erano indotti a sottoscrivere un modulo contrattuale asseritamente finalizzato alla sola consegna della *Card* ma che invece li impegnava ad effettuare acquisti obbligatori dal catalogo del professionista, per un importo anche di diverse migliaia di euro. Per quanto riguarda il *telemarketing*, sulla base del testo degli *script* agli atti del procedimento, i consumatori non erano posti nella condizione di poter conoscere, sin dal primo contatto, la reale natura e le effettive condizioni della proposta del professionista, essendo indotti a ritenere che l'iniziativa promozionale riguardasse semplicemente l'offerta gratuita di un buono-

sconto spendibile per eventuali futuri acquisti¹. Inoltre, caratteristiche, natura e convenienza economica dell'offerta non erano meglio chiarite nel corso del successivo incontro presso il domicilio dei consumatori, né dal contenuto informativo del modulo sottoposto alla firma del consumatore in occasione di tale incontro. Natura e finalità dell'iniziativa commerciale del professionista risultavano chiare ai clienti solo nel corso di una seconda visita degli incaricati di Italia a Casa S.r.l., quando i consumatori erano ormai vincolati al contratto sottoscritto e al relativo impegno di acquisto, essendo indotti inoltre a ritenere di non potersi più avvalere del diritto di recesso in ragione dell'intervenuta scadenza dei termini di legge indicati nel retro del modulo contrattuale². Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha deliberato che la pratica commerciale posta in essere da Italia a Casa S.r.l. era stata posta in essere in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22 del Codice del Consumo, e ne ha vietato l'ulteriore diffusione.

2. La menzionata delibera è stata impugnata innanzi al TAR del Lazio che, con ordinanza n. 1233 del 7 aprile 2011, ha respinto la domanda incidentale di sospensione per assenza di *“fumus boni iuris” in relazione all'ampia ed esauriente motivazione* della delibera stessa.

3. Con richiesta di intervento pervenuta in data 25 ottobre e integrata il 28 ottobre 2011³, una consumatrice della provincia di Monza e Brianza ha segnalato la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato e in particolare che, a seguito di una visita ricevuta presso la propria abitazione il 22 settembre 2011 da parte di un agente di Casa Market, la stessa avrebbe sottoscritto una nota presentata come necessaria per ottenere un codice per eventuali e non obbligatori futuri acquisti di merce, a prezzo scontato, per un valore massimo di acquisto pari a 2.690 euro. In realtà, in occasione della visita di un secondo agente, la consumatrice sarebbe stata edotta della circostanza che, avendo sottoscritto la nota inizialmente presentata, essa si era impegnata ad acquistare articoli commercializzati da Casa Market, per il valore di 2.690 euro, indicato nella nota stessa.

4. Fatti analoghi sono stati segnalati il 20 dicembre 2011 da un consumatore della provincia di Treviso, al quale per telefono è stata proposta la visita di un rappresentante per mostrare i prodotti della società. In occasione del primo incontro, avvenuto il 4 novembre 2011, dopo una lunga presentazione dei prodotti in catalogo, il consumatore sarebbe stato indotto a firmare un contratto, che riteneva servisse solamente a ricevere il codice cliente necessario per beneficiare di sconti in caso di futuri acquisti, descritti come non obbligatori. In realtà, in occasione della visita di un secondo agente, avvenuta il 23 novembre dello stesso anno per consegnare il codice cliente, al consumatore sarebbe stato chiesto di pagare 2.200 euro + IVA per un materasso che risultava essere stato ordinato con il contratto precedentemente firmato. Infine, nonostante il recesso

¹ Il §14 della citata delibera n. 21878 descrive il contenuto dello script telefonico acquisito agli atti, in base al quale il consumatore viene contattato nell'ambito di una indagine di mercato, in un contesto in cui l'azienda *“in occasione di questo periodo di crisi ha studiato un nuovo sistema per far risparmiare (...), assegnandole un codice personale che darà la possibilità di avere delle agevolazioni con degli sconti che vanno dal 20% al 50% sugli acquisti. (...) Il codice avrà una durata di 60 mesi (...) domani passerà nella sua zona un nostro operatore che consegnerà il numero del suo codice personale e per spiegarle l'utilizzo”*. Il successivo § 31 *“si trova nella zona proprio in questi giorni”*. In base al § 31 della medesima delibera, *“Lo script non contiene alcuna indicazione in merito alla necessità di chiarire al destinatario l'effettivo scopo della successiva visita a domicilio, consistente, in realtà, nella sottoscrizione di un contratto di acquisto di prodotti del professionista per un determinato ammontare di spesa”*.

² Cfr. §§ 33, 34 e 36 della medesima delibera.

³ Cfr. docc. 1 e 2.

comunicato tempestivamente alla società dal consumatore, questi si è visto inviare dalla società finanziaria dei solleciti di pagamento per l'importo stabilito⁴.

5. Il 13 gennaio 2012 è stata acquisita documentazione che consente di affermare che Casa Market sia soltanto una nuova denominazione, peraltro non ufficiale, utilizzata da Italia a Casa S.r.l.. Infatti, il numero di partita IVA e l'indirizzo indicati sui moduli ora in diffusione, che riportano il logo di Casa Market, sono gli stessi di quelli della società Italia a Casa S.r.l., come si evince da una visura camerale di quest'ultima società, da cui risulta altresì che essa è ancora attiva, mantenendo l'originaria denominazione. Inoltre, è stata acquisita copia dei moduli contrattuali oggetto del procedimento concluso con la delibera n. 21878 del 9 dicembre 2010, rispetto ai quali i moduli attualmente in uso presentano alcune differenze grafiche del tutto marginali, mentre, analogamente ai moduli precedentemente utilizzati, continuano a riportare un elenco di prodotti, notazioni scritte a mano dall'agente circa la necessità o l'importanza "*fondamentale*" di effettuare almeno un acquisto, indicazioni specifiche sui prodotti acquistati o da acquistare nelle sezioni "*Note per l'agente*" e "*Modalità di pagamento*"⁵.

6. Il 20 marzo 2012 è stato chiesto alla consumatrice della provincia di Monza e Brianza di descrivere il contenuto della telefonata ricevuta da "Casa Market", con particolare riguardo ai motivi della visita indicati dall'operatore telefonico⁶.

7. Il 10 aprile 2012, la consumatrice in questione ha dichiarato che l'operatrice "*ha esordito dicendo se ero disponibile a una piccola intervista telefonica. Dato il mio assenso, mi chiedeva se confermavo se c'era crisi economica diffusa, i prezzi dei prodotti erano aumentati, il potere d'acquisto era diminuito. Date le mie risposte affermative lei mi diceva che nella mia zona, proprio in quei giorni, c'era un agente che poteva venire a casa per illustrarmi i prodotti che loro, rappresentanti di "Casa Market", vendevano porta a porta, con sconti dal 20 al 50%. Erano prodotti per la casa, da pentole a lenzuola, piumoni, elettrodomestici etc.. Mi assicurava inoltre che mi avrebbe portato via solo 10 minuti, tanto che io l'avevo interpretata come la consegna dei cataloghi dei surgelati che vendono porta a porta e che a volte ti lasciano direttamente nella cassetta della posta. Avevo quindi dato disponibilità a ricevere l'agente per la consegna del catalogo*". La consumatrice ha altresì allegato copia della comunicazione del 14 ottobre 2011, con cui il professionista dichiarava annullata la commissione dalla stessa sottoscritta⁷.

8. Il 4 maggio 2012, tre segnalazioni inizialmente assegnate a un diverso fascicolo istruttorio sono state acquisite agli atti del presente procedimento, in quanto relative alle stesse condotte appena descritte, poste in essere dalla ditta "Casa Market" nelle province di Udine il 1° marzo 2012 e di Siena il 6 marzo 2012⁸.

9. Nel periodo 3-14 maggio 2012, l'associazione Federconsumatori Regionale Toscana ha inviato più comunicazioni relative alle telefonate ricevute e agli ordini "Casa Market" inconsapevolmente sottoscritti da due associate nella provincia di Firenze nel mese di aprile 2012. In particolare, tali segnalazioni evidenziano che "*Il 04/04/2012, la nostra assistita veniva contattata telefonicamente da una signora dell'Azienda Casa Market srl che le chiedeva se era "interessata a visionare un*

⁴ Cfr. docc. 3 e 4.

⁵ Cfr. doc. 5.

⁶ Cfr. doc. 6.

⁷ Cfr. doc. 7.

⁸ Cfr. doc. 8. La terza segnalazione interessata, presentata da un'associazione di consumatori a tutela del proprio associato, completa quella già presentata individualmente dallo stesso consumatore interessato, della provincia di Treviso.

Catalogo con dei prodotti per poter usufruire di sconti e/o prezzi bloccati per 60 mesi". La signora (...) accetta l'incontro fissato per il giorno successivo senza ulteriori delucidazioni. Il 05/04/2012 un incaricato della Casa Market srl si presenta presso l'abitazione della signora (...) e inizia a illustrare il Catalogo. La signora terminata la illustrazione manifestava difficoltà economiche che al momento non le consentivano alcun impegno finanziario oltre che non essere peraltro interessata ai prodotti del catalogo. L'incaricato insistentemente continuava a illustrare i vantaggi dei prezzi scontati e bloccati per cinque anni bastava apporre la firma sul contratto e successivamente sarebbe stata contattata da un rappresentante di zona. La signora (...) estenuata dall'incontro apponeva la firma non riuscendo neanche a capire perché l'incaricato scrivesse tanto a mano su quel foglio anche dopo la firma della signora. Su preciso appuntamento, in data 27/04/2012 la signora riceve l'incaricato di Casa Market che sollecita la scelta dal prodotto da acquistare. La signora riferisce che al momento non è interessata ad alcunché ma a quel punto il referente obbliga la signora alla scelta e al versamento della somma di euro 2.600,00. Pur ribadendo le difficoltà economiche e l'impossibilità di accollarsi la spesa la signora dietro minaccia di ricorso alle vie legali è costretta a ordinare" alcuni prodotti presenti nel catalogo⁹.

10. Infine, il 16 maggio 2012 un'altra consumatrice della provincia Genova ha inviato una segnalazione riguardante la visita a domicilio di un agente di "Casa Market" (avvenuta il 17 aprile 2012), asseritamente finalizzata alla consegna di un codice personale. Anche in questo caso, il modulo consegnato alla segnalante reca l'annotazione scritta a mano dall'agente, ma nessuna informazione circa la natura obbligatoria degli acquisti appare rinvenibile nel documento¹⁰.

11. Il citato provvedimento n. 21878, del 9 dicembre 2010, risulta comunicato al professionista in data 22 dicembre 2010. Dalle evidenze documentali risulta che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente diffusa almeno successivamente al 22 settembre 2011.

12. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro.

RITENUTO che i fatti accertati, posti in essere da Casa Market-Gruppo Italia a Casa S.r.l., sono attribuibili alla società Italia a Casa S.r.l., in quanto si tratta dello stesso soggetto giuridico che sta operando attraverso una diversa denominazione;

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 21878, del 9 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare a Italia a Casa S.r.l. la violazione di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 21878, del 9 dicembre 2010;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

⁹ Cfr. docc. 9 e 10.

¹⁰ Cfr. doc. 11.

- c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Lucia Mazzarini;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Servizi, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti di Italia a Casa S.r.l., ovvero da persone da essa delegate;
- e) che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

IP154 - FISH FACTOR-RIGENERAZIONE CARTILAGINE*Provvedimento n. 23709*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'art. 7, comma 3, del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007;

VISTO il provvedimento n. 23351 relativo all'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nei confronti della società Avantgarde S.p.A. per inottemperanza alla delibera n. 22940 adottata dall'Autorità nell'adunanza del 3 novembre 2011 nella quale veniva fissato il termine di chiusura del procedimento entro centoventi giorni dalla data di protocollo della medesima comunicazione ovvero al 17 luglio 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che appare opportuno attendere la decisione del TAR sul provvedimento dell'Autorità n. 23351 del 6 marzo 2012, atteso che in data 6 giugno 2012 si è tenuta la discussione sul merito e appare pertanto imminente il deposito della relativa decisione;

RITENUTO, pertanto, necessario, ai sensi del citato art. 7, comma 3, del Regolamento, prorogare di sessanta giorni il termine di conclusione del procedimento;

DELIBERA

di prorogare al 17 settembre 2012 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati.

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Ombretta Main

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

PS2480 - BNL-SPESE ISTRUTTORIE FIDO*Provvedimento n. 23710*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito anche "BNL"), in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società, che esercita l'attività di banca commerciale, ha realizzato, nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011 un fatturato, calcolato applicando in via analogica i criteri utilizzati in materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, pari a circa 9 miliardi di euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne le modalità con cui il professionista ha informato la clientela dell'esistenza e dell'entità della voce commissionale "diritti di istruttoria" in relazione a pratiche di affidamento e agli scoperti di conto corrente.

3. In particolare, con segnalazioni pervenute nell'ottobre 2008 e aprile 2011, due consumatori hanno segnalato l'addebito in conto corrente di spese per "diritti di istruttoria", della cui esistenza non sarebbero stati preventivamente informati.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**1) L'iter del procedimento****Attività preistruttoria**

4. Sono state effettuate richieste di informazioni a BNL nel dicembre 2008 e agosto 2009, alle quali la Parte ha dato riscontro rispettivamente nel febbraio 2009 e novembre 2009. Nel gennaio 2011 è stata effettuata una ulteriore richiesta di informazioni alla quale la Parte non ha dato riscontro.

Attività istruttoria

5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 12 marzo 2012 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS2480 per possibile violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

In tale sede, veniva in particolare contestato che l'assenza di una comunicazione chiara e completa circa l'esistenza e l'entità delle commissioni per "diritti di istruttoria", nonché delle loro variazioni nel tempo, rappresenterebbe una omissione informativa rilevante, che impedirebbe al consumatore di valutare compiutamente la convenienza delle condizioni complessive del rapporto di conto corrente intrattenuto con il professionista e di assumere una decisione consapevole in merito ad una richiesta di affidamento o di sconfinamento. Inoltre, si è ipotizzato che l'omessa comunicazione di variazioni sfavorevoli per il cliente nell'importo delle commissioni per "diritti di istruttoria", potesse rappresentare una condotta aggressiva, costituendo un ostacolo non contrattuale imposto dal professionista all'esercizio del diritto di recesso.

6. La Parte ha risposto alla richiesta di informazioni formulata con il provvedimento di avvio in data 16 aprile 2012. In data 24 maggio 2012 è stata formulata una ulteriore richiesta di informazioni, alla quale la Parte ha dato riscontro il 4 giugno 2012.

7. La Parte ha esercitato il diritto di accesso in data 4 aprile 2012 ad esito della richiesta avanzata in data 23 marzo 2012.

8. In data 21 maggio 2012 si è svolta l'audizione richiesta dalla Parte il 16 aprile 2012.

9. In data 5 giugno 2012 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

2) Le evidenze acquisite

10. Sino al novembre 2009, la banca aveva predisposto un modulo contrattuale relativo al conto corrente dove erano indicate solo alcune condizioni economiche, come il tasso di interesse e i canoni, rinviando ai Fogli Informativi disponibili per consultazione presso le filiali della banca per l'indicazione delle altre spese, anche relative ai servizi collegati al conto corrente, come gli scoperti di conto corrente e gli affidamenti. Eventuali affidamenti venivano concessi tramite un contratto che non riportava le condizioni economiche.

I Fogli Informativi riportavano, tra le altre condizioni, i "diritti di segreteria", denominazione assunta dalla voce commissionale indicata come "diritti di istruttoria" nell'estratto conto a seguito dell'addebito¹.

11. A partire dal novembre 2009 la Parte ha assunto la decisione di modificare i modelli contrattuali, introducendo il "contratto di apertura di credito in conto corrente" dove, tra le principali condizioni economiche, sono state indicate le "spese di istruttoria", che non vengono più applicate per gli scoperti in assenza di affidamento².

12. Nel marzo 2010, a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva sui servizi di pagamento (PSD), la Parte ha dovuto nuovamente modificare i contratti di conto corrente per tenere conto di quanto disposto da tale normativa in tema di servizi di pagamento accessori al conto corrente³. In tale occasione, la Parte ha inviato a ciascun cliente il documento di sintesi che riporta tutte le condizioni economiche del conto corrente e dei servizi ad esso collegati, tra i quali rientra il servizio "fidi e sconfinamenti", nell'ambito del quale sono dettagliate, tra le varie spese di affidamento, le "spese di istruttoria"⁴.

¹ Doc. 17, Foglio informativo relativo allo scoperto di conto corrente del 1° aprile 2008.

² Doc. 17.

³ Doc. 20 "Verbale audizione".

⁴ Doc. 22. allegato 5.

13. Le spese di istruttoria sono addebitate indipendentemente dall'esito della valutazione, ogni volta che il cliente richiede un nuovo affidamento o una revisione dell'importo affidato e comunque ogni anno⁵.

Con riferimento all'ammontare delle commissioni, fino al 2009 le stesse erano pari allo 0,4% annuo, con un minimo di 100 euro sull'ammontare dei fidi concessi/rinnovati⁶.

Successivamente, la Parte ha applicato la seguente struttura tariffaria:

Tab. 1: spese di istruttoria dal 2009

Importo accordato (euro)	spese di istruttoria (euro)
0 - 5.000	50
5.001 -30.000	100
30.001-100.000	150
100.001 - 500.000	500
da 500.001	1000

14. La commissione in esame è stata applicata mediamente a 170.000 posizioni per anno, per un importo complessivo, dal 2008 al 2011, di 37 milioni di euro.

15. Nella documentazione agli atti, e in particolare nel foglio informativo del 9 luglio 2009 relativo allo scoperto di conto corrente⁷ e nel documento di sintesi del conto corrente del 31 marzo 2010⁸, si riportano con riferimento alle spese di istruttoria i valori di tab. 1⁹, mentre nel documento di sintesi del 30 maggio 2012 si riportano spese pari a zero¹⁰. In una nota a caratteri ridotti, in calce ai tre citati documenti, insieme ad altre informazioni relative alla modalità di applicazione della commissione è riportato che *“i seguenti valori massimi delle spese di istruttoria (...) non sono attualmente applicabili per motivi di natura tecnica su un numero limitato di clienti poiché gestiti da una piattaforma informatica che la Banca abbandonerà in tempi brevi. Esclusivamente per questa clientela (...) i valori massimi sono i seguenti: 0,40% calcolato sull'importo accordato con un minimo di 100 euro”*.

Tale ultima tariffa dà origine ad un valore delle “spese di istruttoria” quasi sempre maggiore a quello derivante dall'applicazione della tariffa esposta nella tabella riportata nel foglio informativo (cfr. Tab. 1)¹¹.

I clienti ai quali sono stati applicati i valori indicati nella citata nota non sono stati informati anticipatamente rispetto alla firma del contratto o all'addebito.

⁵ Doc. 17 “memorie del 16 aprile 2012”.

⁶ Doc. 17.

⁷ Doc. 17.

⁸ Doc. 22 all. 5.

⁹ Cfr. doc. 17, allegati.

¹⁰ Doc. 22 all. 3.

¹¹ In particolare, per il periodo precedente all'azzeramento delle spese di istruttoria è possibile calcolare che l'applicazione della tariffa riportata nella nota porta ad una commissione maggiore di quella riportata nel corpo del testo per valori dei prestiti da 0 a 5.000 euro, da 25.000 a 30.000 euro e sopra i 37.500 euro; la spesa è uguale per valori compresi tra i 5.001 e i 25.000 euro e minore per valori compresi tra i 30.000 e i 37.500 euro. Successivamente all'azzeramento delle commissioni, la tariffa in nota porta invece ovviamente all'applicazione di spese di istruttoria positive.

I consumatori oggetto di addebiti secondo la tariffa riportata nella nota, per importi superiori a quelli indicati nel corpo del foglio informativo (cfr. tab. 1) sono stati 242, generando maggiori introiti per la banca di circa 19.000 euro. Dei 242 clienti, 236 sarebbero stati addebitati per un anno, e 6 clienti per due anni¹².

16. A seguito di recenti interventi legislativi¹³ che hanno, tra l'altro, previsto un nuovo regime delle commissioni applicabili ai rapporti di apertura di credito, la Parte ha azzerato, a far data dal 1° gennaio 2012, la commissione in esame per quasi tutta la clientela¹⁴.

3) *Le argomentazioni difensive della Parte*

17. La Parte rappresenta che le spese di istruttoria avrebbero la funzione di remunerare la banca per la valutazione del merito creditizio del cliente. Tutte le informazioni relative alle condizioni economiche dell'apertura di credito in conto corrente sarebbero state fornite tramite il contratto e i documenti previsti dalla disciplina relativa alla trasparenza bancaria¹⁵.

18. La documentazione informativa sarebbe stata redatta in conformità con le disposizioni di legge. Il rinvio in ambito contrattuale ai fogli informativi per prezzi e condizioni non specificatamente determinati in sede contrattuale sarebbe in linea con quanto previsto dalla versione allora vigente dell'art. 117 del Testo Unico Bancario (TUB), che prevedeva, al comma 7, lettera b), che per i casi in cui non erano convenute nel contratto le condizioni contrattuali, si applicavano *“gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi”*¹⁶.

Anche nel caso in cui si volesse affermare l'incompletezza dell'informazione, la condotta contestata non sarebbe comunque configurabile come pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo perché non idonea a condizionare il comportamento del consumatore, riguardando una voce di spesa che inciderebbe solo in modo marginale sulla complessiva struttura del contratto¹⁷.

19. Con riferimento alle modalità di comunicazione alla clientela delle variazioni sfavorevoli nell'ammontare delle spese di istruttoria prima dell'introduzione, nel novembre 2009, del contratto di apertura di credito in conto corrente, la Parte ritiene che non vi fosse la necessità di effettuare una comunicazione *ad personam*, perché l'art. 118 del TUB si sarebbe dovuto applicare solo per modifiche intervenute nelle condizioni contrattuali, mentre le spese di istruttoria non erano in questo periodo indicate nel contratto, ma nel Foglio Informativo¹⁸.

A seguito dell'introduzione del contratto di apertura di credito in conto corrente, in cui sono specificate le spese di istruttoria, non vi è stata alcuna modifica successiva nella struttura tariffaria; eventuali variazioni sfavorevoli per il cliente sarebbero state comunicate secondo quanto previsto dall'art. 118 del TUB¹⁹.

¹² Doc. 22 “memorie del 4 giugno 2012”.

¹³ D.L. 201/2011 convertito con legge n. 214/12 (c.d. Decreto Salva Italia) e D.L. n. 1/12, convertito con legge n. 27/12 (c.d. Decreto Cresci Italia).

¹⁴ Doc. 17 e 22. Più precisamente, a detta della Parte, l'azzeramento non è intervenuto su 131 posizioni per un disagio informatico.

¹⁵ Doc. 22 e 20.

¹⁶ Doc. 17.

¹⁷ Doc. 17.

¹⁸ Doc. 17.

¹⁹ Doc. 17.

20. Con riferimento ai valori applicati ad alcuni clienti secondo una struttura tariffaria - indicata nella nota in calce al Foglio Informativo - diversa da quella indicata nel corpo del testo del medesimo, la Parte afferma che ciò sarebbe dovuto ad una migrazione informatica dalla precedente piattaforma tecnologica nel luglio 2009 e per motivazioni di tipo tecnico un numero molto limitato di clienti sarebbe stato oggetto di migrazione successiva²⁰.

21. Infine, la Parte lamenta che, avendo già eliminato la commissione oggetto del procedimento a partire dal gennaio 2012, anticipando l'applicazione delle previsioni del cd. Decreto Salva Italia, le sarebbe preclusa la possibilità di proporre impegni ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, godendo dei relativi benefici, sebbene sul piano sostanziale abbia già posto in essere misure del tutto equivalenti a quelle potenzialmente oggetto di una formale assunzione impegni.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

22. Il presente procedimento concerne l'informativa resa da BNL alla propria clientela nella documentazione contrattuale e precontrattuale riferita alle commissioni denominate prima "*diritti di segreteria*" e successivamente "*spese di istruttoria*", addebitate per ogni nuovo affidamento, revisione dell'importo affidato e comunque ogni anno, sulle aperture di credito in conto corrente e, fino al novembre 2009 anche per gli scoperti di conto corrente. In particolare, assumono rilievo i seguenti tre profili di ingannevolezza:

- 1) omissioni informative fino a novembre 2009;
- 2) informazioni ingannevoli relativamente all'importo delle "*spese di istruttoria*";
- 3) modalità di comunicazione delle variazioni sfavorevoli per la clientela

1) Omissioni informative fino a novembre 2009

23. Sino al novembre 2009, BNL non specificava l'esistenza e l'ammontare delle commissioni per "*diritti di segreteria*" o di "*spese di istruttoria*" in alcun documento precontrattuale e contrattuale che il cliente dovesse necessariamente visionare prima di instaurare con la banca un rapporto creditizio, dal momento che le stesse erano indicate solo nei Fogli Informativi disponibili per la consultazione presso le filiali della banca.

24. La mancata indicazione in modo chiaro e completo dell'esistenza ed entità di tali commissioni rappresenta una omissione informativa rilevante ai sensi dell'art. 22 del Codice del Consumo, che impedisce al consumatore di valutare compiutamente la convenienza delle condizioni complessive del rapporto creditizio con il professionista e di assumere una decisione consapevole in merito ad una richiesta di affidamento o allo sconfinamento.

25. Pertanto, in conformità con i principi del Codice del Consumo, la banca avrebbe dovuto informare la propria clientela in modo chiaro e completo delle condizioni economiche dei servizi offerti, incluse le "*spese di istruttoria*" che, contrariamente a quanto affermato dalla Parte, costituiscono una componente economica di entità rilevante. Peraltro, se è pur vero che, come sostenuto dalla Parte, il TUB prevedeva all'art. 117, comma 7, lettera b), che per quanto non specificato nel contratto si applicavano "*gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi*", tale previsione assume carattere residuale, in quanto si applica solo in caso di "*inosservanza del comma 4*" del

²⁰ Doc. 22.

medesimo articolo, dove è invece previsto che “*I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati(...)*”.

Ad evidenza di ciò si osserva che la decisione del professionista di modificare l'informativa resa alla clientela, arrivando a predisporre un contratto autonomo di apertura di credito con l'indicazione di tutte le relative componenti di costo, coerentemente con i principi del Codice del Consumo, non origina da alcuna modifica normativa.

2) Informazioni ingannevoli relativamente all'importo delle “spese di istruttoria”

26. Ad alcuni clienti (246) non sono state applicate le spese di istruttoria nella misura indicata nel corpo del testo dei fogli informativi e dei documenti di sintesi, ma nella maggior misura (generando maggiori introiti per 19.000 euro) indicata in una nota scritta in piccoli caratteri unitamente a svariate ulteriori informazioni, senza alcuna informativa *ex ante*. Pertanto, non solo il consumatore poteva arrivare difficilmente a comprendere che vi era la possibilità che venissero applicate spese maggiori di quelle riportate nel corpo del testo, ma non era in ogni caso possibile sapere *ex ante* quale era la propria categoria di appartenenza e quindi in che misura si sarebbero dovute pagare le spese di istruttoria.

Dalle evidenze agli atti è possibile far risalire tale comportamento, tanto più censurabile in quanto implicante l'applicazione ad alcuni clienti di prezzi maggiori per disfunzioni attribuibili al solo professionista, al luglio 2009. Inoltre, il comportamento, che agli atti risulta da ultimo nei fogli informativi datati 30 maggio 2012, potrebbe perdurare tutt'oggi, pur in presenza di un'indicazione nel corpo del foglio informativo di spese di istruttoria pari a zero.

27. Per quanto esposto il comportamento descritto appare configurare una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'art. 21 del Codice del Consumo, essendo idoneo ad indurre il consumatore in errore con riguardo al costo effettivo del rapporto di credito.

3) Modalità di comunicazione delle variazioni in senso sfavorevole per clientela

28. La circostanza che la Parte non ritenesse di dover comunicare variazioni per la clientela sfavorevoli nel valore delle spese di istruttoria prima dell'inserimento di tale voce di costo nel contratto, non assume rilevanza concreta nel presente procedimento, in quanto a partire dal settembre 2007 non sono intervenute variazioni tariffarie sfavorevoli per la clientela.

29. Infine, con riferimento a quanto lamentato dalla Parte rispetto all'impossibilità di presentare impegni, avendo spontaneamente cessato la condotta oggetto del procedimento prima dell'avvio del medesimo, si osserva che, impregiudicata una valutazione di inammissibilità stante la gravità della pratica accertata, un impegno valutabile come idoneo non può consistere nella semplice cessazione della pratica contestata; in ogni caso, si osserva che parte della condotta risulta ancora in essere.

30. Per quanto esposto, e anche in ragione degli elementi di complessità che caratterizzano la valutazione della convenienza economica di un finanziamento, nonché tenuto conto della tipologia di destinatari, che presumibilmente ricorrono a prodotti di indebitamento in ragione di condizioni di difficoltà economica, la pratica deve inoltre ritenersi non conforme al grado di diligenza professionale, ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in termini di chiarezza e completezza della documentazione necessaria a consentire alla clientela una scelta di acquisto consapevole, con particolare riguardo alle informazioni relative alle condizioni economiche dei prestiti offerti.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

31. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

32. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

33. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della rilevante dimensione economica del professionista, della molteplicità dei profili di ingannevolezza riscontrati e dell'entità del possibile pregiudizio economico per il consumatore anche in considerazione dell'estesa penetrazione della pratica.

34. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti e tenuto conto della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, la pratica commerciale è stata posta in essere complessivamente, con le diverse modalità sopra descritte, nel periodo settembre 2007-maggio 2012 e presumibilmente è ancora in corso.

35. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella misura di 100.000 € (centomila euro).

36. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante in quanto il professionista risulta già destinatario di provvedimenti in violazione del Codice del Consumo²¹, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione nella misura di 120.000 € (centoventimila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la diffusione di informazioni ingannevoli, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi di finanziamento offerti dal professionista;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 € (centoventimila euro);

²¹ Cfr. provv. n. 22990 del 16 novembre 2011, PS7196 - *BNL-CONTO REVOLUTION*; provv. n. 21050 del 28 aprile 2010, PS705 - *BNL - CONTRATTO DI MUTUO*; provv. n. 20892 del 10 marzo 2010, PS5130 - *BNL-PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI*; provv. n. 21771 del 3 novembre 2010, PS4916 - *BNL-PRELIEVI GRATUITI*; provv. n. 20232 del 28 agosto 2009, PS1481 - *BNL-CANCELLAZIONE IPOTECA*.

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

PS7482 - SKYSERVICESRL.COM-CORSO DI PILOTA PRIVATO

Provvedimento n. 23712

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2012;

SENTITO il Relatore Professoressa Carla Rabitti Bedogni;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Sky Service S.r.l. (di seguito anche Sky Service), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società svolge servizi di noleggio di aerei, attività di trasporto di passeggeri e merci, nonché attività di scuola di volo con apparecchi ultraleggeri ed alianti. Nel corso del 2010 Sky Service ha realizzato ricavi per circa 154.000 euro, con un utile di circa 6.000 euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Secondo informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e la segnalazione di un consumatore pervenuta in data 14 giugno 2011, il professionista avrebbe pubblicizzato, tramite e-mail e mediante il proprio sito *internet* www.skyservicesrl.com, i propri corsi di scuola di volo teorici e pratici, diffondendo informazioni inesatte e incomplete circa le caratteristiche di tali corsi e prospettando la possibilità di conseguire il brevetto per pilota privato di aeromobile e di elicottero.

3. Il realtà, secondo le informazioni fornite dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito, anche ENAC), la società non è stata autorizzata a svolgere istruzione teorica e pratica per il conseguimento della licenza di pilota privato di elicottero.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO***1) L'iter del procedimento*****Attività preistruttoria**

4. A seguito della segnalazione pervenuta in data 14 giugno 2011, nelle date 11 e 12 ottobre 2011 è stata acquisita documentazione riguardante i corsi pubblicizzati da Sky Service attraverso i siti http://www.bestaviation.net/school/sky_service-rome-italy/ e <http://www.hotfrog.it/Societa/Pubblicit%C3%A00-aerea-Servizi-aerei-Scuola-di-volo-Sky-Seervice-srl-Roma>, collegati tramite *link* all'indirizzo www.skyservicesrl.com.

5. In data 15 novembre 2011 è stata inviata una richiesta di informazioni all'ENAC, che ha risposto con comunicazione pervenuta in data 12 dicembre 2011.

6. In data 4 gennaio 2012 è stata acquisita agli atti del procedimento ulteriore documentazione riguardante il sito internet <http://www.skyservicesrl.com>.

Attività istruttoria

7. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 9 febbraio 2012 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS7482, ipotizzando l'ingannevolezza dei messaggi diffusi tramite e-mail e il sito internet www.skyservicesrl.com, in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

8. In data 6 marzo 2012 e 4 aprile 2012, Sky Service ha trasmesso le proprie memorie difensive.

9. In data 5 aprile 2012, è stata inviata una seconda richiesta di informazioni ad ENAC che ha risposto in data 8 maggio 2012.

10. In data 9 maggio 2012, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

11. In data 11 maggio 2012, Sky Service ha trasmesso ulteriore documentazione.

2) Le evidenze acquisite

i. la segnalazione e i messaggi pubblicitari

12. Con comunicazione del 14 giugno 2011, un consumatore ha segnalato di avere ricevuto in data 5 luglio 2010, a seguito di propria richiesta, una e-mail da Sky Service, contenente informazioni in merito ai requisiti, ai costi e alle modalità di organizzazione dei corsi promossi da tale società per il conseguimento della licenza di pilota privato sia di aereo che di elicottero¹. In particolare, nella e-mail erano indicati i requisiti necessari per ottenere la "licenza di pilota privato" (di seguito, anche PPL) di elicottero e di aereo e le modalità di articolazione dei corsi: "*CORSO TEORICO: i corsi teorici sono ad inserimento continuo grazie ad un programma a moduli, l'intero corso dura circa 100 ore (...), ma per coloro che lo necessitano si possono effettuare corsi personalizzati*" e "*CORSO PRATICO: l'attività minima prevista per poter sostenere l'esame pratico è 45 ore di volo, suddivise in: 35 ore in doppio comando e 10 ore da solo pilota con elicottero Robinson R44 (4 posti)*".

13. Le informazioni contenute nella e-mail ricevuta dal segnalante risultano essere state diffuse anche nei siti internet http://www.bestaviation.net/school/sky_service-rome-italy/ e <http://www.hotfrog.it/Societa/Pubblicit%C3%A0-aerea-Servizi-aerei-Scuola-di-volo-Sky-Seervice-srl-Roma> (collegati con dei link all'indirizzo www.skyservicesrl.com), nella versione acquisita d'ufficio nelle date 11 e 12 ottobre 2011². In particolare, il segnalante lamenta di essersi iscritto al corso di volo del costo di circa 20.000 euro, essendo interessato a conseguire la licenza di PPL di elicottero; di avere iniziato la parte teorica del corso di volo ad ottobre 2010, sostenendo positivamente l'esame di teoria, ma di non avere potuto frequentare la parte pratica di tale corso, con particolare riferimento alla guida di elicotteri, a causa della sospensione o della mancanza di autorizzazione al volo di Sky Service. Pertanto, il segnalante non avrebbe mai conseguito l'abilitazione pratica al volo e di conseguenza la licenza PPL di elicottero.

14. Dalle medesime rilevazioni effettuate d'ufficio in data 11 e 12 ottobre 2011 dei due suddetti siti internet (http://www.bestaviation.net/school/sky_service-rome-italy/ e

¹ Docc. 1 e 5.

² Doc. 3.

<http://www.hotfrog.it/Societa/Pubblicit%C3%A0-aerea-Servizi-aerei-Scuola-di-volo-Sky-Seervice-srl-Roma>) è risultato che Sky Service ha pubblicizzato la propria scuola di volo mediante le seguenti affermazioni: “Licenza di Volo PPL aerei ed elicotteri”, nonché che “prepariamo e addestriamo i piloti del futuro con la nostra scuola di volo ppl, licenze di volo atpl, brevetti di volo elicottero, brevetti di volo aereo”³ (sottolineatura aggiunta). Da una rilevazione del sito internet del professionista www.skyservicesrl.com sempre effettuata in data 12 ottobre 2011, questo è risultato essere un “Sito fuori servizio per manutenzione”, permanendo tuttavia le caselle di “Nome Utente” e la “Password”, per consentire l’accesso a coloro che fossero già forniti di un proprio account⁴.

15. I nuovi rilievi documentali del sito internet www.skyservicesrl.com, effettuati in data 4 gennaio 2012, hanno evidenziato che la *home page* e le successive pagine *web* sono state modificate oltre che nella grafica, anche nei contenuti informativi. In particolare, con riferimento al link “Scuola di Volo” che collegava l’utente alle informazioni riguardanti l’attività aeroscolastica offerta dal professionista, si leggeva quanto segue: “Divenire pilota di velivoli di Aviazione Generale, una volta considerato un privilegio che pochi potevano permettersi, è oggi più semplice che mai. Da diversi anni Sky Service effettua corsi per il conseguimento del brevetto PPL (Private Pilot Licence) necessario a chiunque voglia pilotare un aereo per scopi non commerciali. Il PPL consente infatti al pilota la conduzione di velivoli monomotore, senza essere retribuito, nonché la possibilità di trasportare passeggeri non paganti”. Seguivano le informazioni circa la struttura ed il costo del corso di volo PPL⁵.

16. Il sito internet www.skyservicesrl.com risulta, attualmente, modificato dal professionista, attraverso l’eliminazione dell’indicazione “scuola di volo” e di ogni altra informazione riferita all’attività di aerescuola. La stessa dicitura, tuttavia, rimane attraverso il motore di ricerca “Google”⁶.

ii. gli accertamenti effettuati

17. Le autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di addestramento e dei brevetti per piloti privati di aeromobili sono disciplinate dal “Regolamento in materia di rilascio e rinnovo di licenze di pilotaggio”⁷ del 22 febbraio 2010 dell’ENAC, nonché dalle Circolari esplicative diffuse dal

³ Doc. 3.

⁴ Doc. 3.

⁵ Doc. 8.

⁶ Doc. 23.

⁷ Regolamento ENAC, recante “Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e rinnovo di licenze di pilotaggio”, Edizione n. 7, approvata con delibera CdA n°11/2010 del 22/2/2010 (Doc. 7). Nello specifico, tale Regolamento prevede, all’art. 1, “l’adozione della JAR-FCL1 (Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing) Amendment 7 del 1° dicembre 2006 e della JAR-FCL2 Amendment 6 del 1° febbraio 2007, emanate dalla Joint Aviation Authority (JAA), in materia di licenze di pilotaggio di velivolo e di elicottero. Gli attestati, le licenze e le abilitazioni aeronautiche, non disciplinate dalle JAR-FCL, sono soggette alla regolamentazione nazionale”. Inoltre, in materia di controllo e di rilascio delle licenze, lo stesso Regolamento, all’art. 8, stabilisce che: “Le licenze, sia rilasciate in vigenza della regolamentazione nazionale e non ancora convertite, sia rilasciate in base alla JAR-FCL hanno validità di cinque anni. L’ENAC procederà a nuova emissione della stessa licenza, nel suddetto periodo di validità, in caso di:

- rilascio o rinnovo di una abilitazione
- esaurimento dei campi riservati alle vidimazioni periodiche
- altre ragioni amministrative
- annotazioni di eventuali restrizioni o provvedimenti disciplinari[...].

In materia di svolgimento dei corsi di addestramento, l’art. 11 del suindicato Regolamento dispone che: “I corsi di istruzione teorico-pratica per il rilascio ed il mantenimento di licenze, abilitazioni ed attestati, sia disciplinati dalle JAR-

predetto organismo di controllo. In particolare, ai sensi del citato Regolamento, l'ENAC è l'ente deputato a rilasciare, mantenere, modificare le licenze di pilotaggio, nonché a concedere le autorizzazioni a svolgere le funzioni di esaminatori di velivolo e di elicottero. Il suindicato Regolamento dispone, inoltre, i programmi e le modalità di addestramento e lo svolgimento degli accertamenti di idoneità per il conseguimento dei titoli citati (art. 2).

18. L'ENAC, al fine di fornire chiarimenti sui metodi di rispondenza ai requisiti cui devono soddisfare le organizzazioni che curano l'addestramento per il conseguimento e il mantenimento delle licenze per pilota privato di aereo o elicottero, ha emanato alcune circolari, tra cui la Circolare LIC-Basica del 4 gennaio 2005; tale circolare è stata successivamente aggiornata dalla Circolare LIC-02A del 6 marzo 2008, a sua volta aggiornata dalla Circolare LIC-02B del 23 dicembre 2011. Tali circolari forniscono alle organizzazioni per l'addestramento del personale di volo, ai centri di addestramento o alle direzioni aeroportuali, le indicazioni sui requisiti stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla normativa tecnica dell'ENAC per lo svolgimento dei corsi e il rilascio dei brevetti per pilota privato di aeromobili. In base alle circolari la "Procedura di Registrazione" prevede che *"L'ENAC, ritenuta soddisfacente e completa la documentazione presentata, provvede, senza una formale procedura di approvazione, a registrare l'Organizzazione su apposito Albo, trasmettendo alla stessa l'Attestato di Registrazione"* (punto 3 della circolare LIC-02B). Inoltre, è facoltà dell'ENAC, *"disporre verifiche e controlli sulle infrastrutture, il personale ed i mezzi a disposizione dell'Organizzazione da registrare, nonché revocare la Registrazione del Centro di addestramento, qualora, a seguito di controlli successivi da parte dell'ENAC, risulti che l'istruzione non è condotta in maniera sicura e che l'organizzazione non soddisfa più i requisiti previsti (...)".* È altresì previsto che *"La registrazione è soggetta a revisione, con emissione di una nuova Edizione dell'Attestato di Registrazione, a seguito di variazioni dei requisiti esistenti all'atto della Registrazione. La revisione può essere con o senza soluzione di continuità a seconda della rilevanza della variazione"*.

19. A seguito delle informazioni richieste in merito alle autorizzazioni possedute da Sky Service, ENAC ha inviato una prima comunicazione, in data 12 dicembre 2011, nella quale indicava che la società *"non è mai stata autorizzata allo svolgimento di corsi di pilota privato di elicottero, mentre per quanto riguarda il settore degli aeroplani, detta società è stata autorizzata a svolgere istruzione teorica e pratica per il conseguimento della licenza di pilota privato di aereo in data 22/09/2009 con l'Attestato di Registrazione di Organizzazione Registrata I/RF 150 (A)"*⁸. Sempre secondo quanto comunicato dall'ENAC, Sky Service ha richiesto a luglio 2010 l'estensione

FCL che nazionali devono essere svolti nell'ambito di Organizzazioni per l'Addestramento, registrate Organizzazioni Registrate) o approvate (Flight Training Organization o Type Rating Training Organization) da ENAC, in base ai requisiti richiesti ed ai tipi di addestramenti per le stesse ammessi dalle JAR FCL".

⁸ Doc. 7, "Circolare LIC-02B dell'ENAC Serie licenze del 23 dicembre 2011 la quale stabilisce che, in base ai contenuti dell'addestramento erogato, le Joint Aviation Authorities Training Organization (JJA) hanno individuato tre tipi di organizzazioni specializzate:

1. Organizzazioni Registrate (RF — Registered Facilities), per l'addestramento e il conseguimento di licenze di pilota privato, di velivolo o di elicottero;
 2. Organizzazioni di Addestramento al Volo (FTO - Flight Training Organization), per l'addestramento e il conseguimento di licenze di pilota privato, di licenze professionali;
 3. Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organization), per l'addestramento e il conseguimento delle abilitazioni per tipo ai titolari di licenze, addestramento con equipaggio pluripilota (MCC - Multi Crew Cooperation), addestramento teorico per specifici programmi di formazione.
- Per tutte le organizzazioni di addestramento di volo la suindicata circolare stabilisce, altresì, che "lo svolgimento dell'attività addestrativa è subordinato al rilascio ed al mantenimento del certificato di approvazione da parte dell' ENAC".

dell'Attestato di registrazione anche agli elicotteri, ma gli è stata negata. In data 3 novembre 2011, ENAC, dopo avere svolto ulteriori accertamenti, ha disposto la sospensione di tutta l'attività aeroscolastica di Sky Service, per ragioni di sicurezza⁹. ENAC ha precisato che i presupposti necessari per diventare pilota di elicottero sono contenuti nel *“Regolamento in materia di rilascio e rinnovo di licenze di pilotaggio”* che prevede, oltre all'idoneità medica e al superamento dell'età minima, anche il superamento dell'esame teorico, dell'esame pratico e una determinata esperienza in termini di ore volate.

20. Sky Service, nell'ambito del presente procedimento, ha prodotto un documento, datato 4 ottobre 2010, che riporta un parere favorevole, emesso da un ispettore dell'ENAC, relativo al *“Manuale di Addestramento della Organizzazione”* da utilizzare sull'elicottero R44 G-MAPL per l'addestramento in volo¹⁰.

21. L'ENAC, nella successiva comunicazione dell'8 maggio 2012¹¹, ha precisato che il suindicato documento del 4 ottobre 2010, prodotto in atti dal professionista, *“rappresentava un'attività di verifica infra procedimentale”* nell'ambito di più ampio procedimento di controllo effettuato al fine di valutare la richiesta, inoltrata da Sky Service, di estensione dell'attività di formazione anche ai corsi di pilota privato di elicottero. In tale comunicazione, ENAC ha altresì confermato che *“la società Sky Service non è mai stata autorizzata a svolgere corsi per il rilascio della licenza di pilota privato di elicottero. Poteva essere considerata scuola di volo limitatamente ai corsi per il rilascio licenza di pilota privato di velivolo, attività per le quali era stata registrata. Tale registrazione è venuta meno in data 3 novembre 2011, data di sospensione da parte della Direzione Operazioni di Roma”*.

22. In relazione alla posizione del segnalante, ENAC ha comunicato che non risulta avere ottenuto la licenza di pilota privato di elicottero.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

23. Il professionista, nelle proprie memorie difensive, ha sostenuto che la fattispecie segnalata è stata erroneamente valutata alla luce della circolare dell'ENAC LIC-02B, entrata in vigore solo a dicembre 2011, anziché della precedente circolare LIC-02A, valida da marzo 2009 fino a dicembre 2011. Pertanto, le informazioni riportate sul sito *internet www.skyservicesrl.com* sarebbero esatte poiché corrispondevano a quanto previsto dalla normativa all'epoca in vigore. Infatti, il *“Programma istruzione teorica”* inserito nel *“Manuale di addestramento”*, datato 1° luglio 2009 e prodotto da Sky Service, non prevede un numero di ore minime da fare e lascerebbe un ampio margine di discrezionalità dell'Organizzazione Registrata nella preparazione del programma teorico, approvato dall'ENAC. Ad avviso del professionista, le informazioni fornite dall'ENAC non sarebbero corrette. Sky Service afferma che vi sarebbe un parere favorevole rilasciato a Sky Service, dopo la visita dell'ispettore dell'ENAC, ai corsi di pilota privato di elicottero.

24. Con riferimento alla posizione del segnalante, il corso prevedeva un pre-esame teorico, prima di sostenere quello ufficiale dell'ENAC, e la possibilità di ripeterlo entro 24 mesi in caso di esito negativo. Inoltre, egli avrebbe effettuato più di 100 ore di teoria e, dopo avere superato un pre-

⁹ Doc. 7.

¹⁰ Doc. 12, integrazione della memoria di Sky Service del 3 aprile 2012.

¹¹ Doc. n. 18 dell'indice del fascicolo (prot. n. 35756).

esame teorico, sarebbe stato ritenuto idoneo, con lettera di ENAC del 28 febbraio 2011¹², a svolgere l'esame di teoria presso l'aeroporto di Pescara, con esito positivo.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso *internet*, in data 31 maggio 2012 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

25. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da Sky Service, consistente nell'aver pubblicizzato, attraverso il proprio sito *internet* www.skyservicesrl.com e anche tramite *e-mail*, corsi di scuola di volo teorici e pratici, per conseguire il brevetto di pilota privato di elicotteri. La valutazione, dunque, ha ad oggetto la completezza e la veridicità delle informazioni commerciali diffuse dal professionista, volte a promuovere le caratteristiche della "*scuola di volo*" gestita dal professionista e dei titoli rilasciati a conclusione di tali corsi.

26. In proposito, l'e-mail inviata da Sky Service in data 5 luglio 2010 e le informazioni riportate sui siti *internet* riferibili a detto professionista, risultate dalle rilevazioni di ottobre 2011, promuovono inequivocabilmente i corsi per pilota privato di aereo ed elicottero, promettendo il rilascio delle relative licenze. In realtà, dagli accertamenti effettuati presso l'ENAC - ente preposto al rilascio, modifica delle licenze di pilotaggio, nonché alla concessione delle autorizzazioni a svolgere le funzioni di esaminatori di velivolo e di elicottero - risulta che la società non è mai stata autorizzata a effettuare scuola di volo per pilota privato di elicottero, ma solo - e per un certo periodo - per svolgere i corsi di pilota privato di aereo. Quest'ultima autorizzazione, infatti, gli è stata revocata dall'ENAC il 3 novembre 2011. Inoltre, nonostante la revoca, il professionista ha continuato a diffondere sul proprio sito *internet* i messaggi promozionali relativi ai corsi di pilota privato di aereo, quanto meno fino a gennaio 2012. Pertanto, i messaggi diffusi da Sky Service risultano ingannevoli, in quanto forniscono ai destinatari informazioni non veritiere sulle caratteristiche dei corsi offerti e dei relativi titoli.

27. Va rigettato quanto sostenuto dal professionista nelle proprie memorie, vale a dire che la vicenda è stata erroneamente valutata secondo quanto prescritto dalla Circolare ENAC LIC-02B del 23 dicembre 2011, in luogo della circolare LIC-02A, vigente all'epoca dei fatti segnalati. Al riguardo, è appena il caso di rilevare che, secondo quanto comunicato dall'ENAC, Sky Service non è mai stata autorizzata a pubblicizzare i corsi per PPL di elicottero. In ogni caso la revoca, da parte dell'ENAC, dell'autorizzazione a svolgere i corsi per PPL di aereo è avvenuta a novembre 2011, in vigenza della circolare LIC-02A.

28. Quanto, poi, alla circostanza sottolineata dal professionista che il consumatore abbia superato l'esame di teoria presso l'aeroporto di Pescara nel mese di marzo 2011, si rileva che il

¹² Doc. 11, all. 2 ("Superamento pre-esame per l'ammissione all'esame teorico) e all. 3 ("Convocazione agli esami teorici del 28-2-2011").

consumatore stesso dia atto di tale circostanza nella propria segnalazione, lamentando tuttavia l'impossibilità di conseguire la licenza di pilota privato di elicottero promossa nei messaggi pubblicitari diffusi da Sky Service, licenza che presupponeva anche lo svolgimento di un'attività pratica di volo con elicottero ed il superamento di un esame pratico, in base al citato "*Regolamento in materia di rilascio e rinnovo di licenze di pilotaggio*". Tuttavia, come ripetutamente dichiarato dall'ENAC, Sky Service non è mai stata autorizzata allo svolgimento di tale specifica attività.

29. Per quanto sin qui osservato, non si riscontra nel caso di specie il normale grado di diligenza professionale di cui all'art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, ossia quel grado di specifica competenza e attenzione che un consumatore medio può ragionevolmente attendersi da un professionista operante nel settore di riferimento, relativamente alla completezza informativa delle proprie comunicazioni commerciali, con particolare riguardo alle effettive caratteristiche dell'offerta prospettata.

30. In conclusione, la condotta del professionista, consistente nell'aver diffuso un messaggio pubblicitario, tramite e-mail e il sito *internet www.skyservicesrl.com*, che veicola informazioni ingannevoli in merito alle caratteristiche dei corsi dallo stesso offerti, deve qualificarsi come una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in maniera apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

31. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

32. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

33. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame, per un verso, della modesta dimensione economica del professionista, e, per altro verso, dell'ampia diffusione dei messaggi, in ragione dell'elevata capacità di penetrazione dei mezzi utilizzati, quali la rete internet e la posta elettronica, suscettibili di raggiungere un numero elevato di consumatori.

34. La gravità della condotta posta in essere dal professionista è commisurata, altresì, al pregiudizio economico del consumatore in ragione dell'elevato costo dei corsi per pilota privato offerti da Sky Service di importo pari a 20.000 euro.

35. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili risulta che i messaggi oggetto di valutazione sono stati diffusi sul sito internet, quanto meno da ottobre 2011 fino a gennaio 2012, mentre vi è evidenza di una e-mail inviata il giorno 5 luglio 2010.

36. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Sky Service S.r.l. nella misura di 20.000 euro (ventimila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante informazioni lacunose e non veritiere a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai corsi di pilota privato pubblicizzati dal professionista;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, del presente provvedimento, posta in essere da Sky Service S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare a Sky Service S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 (ventimila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b), deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXII- N. 27 - 2012

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Valerio Ruocco,
Simonetta Schettini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistico e Ispezioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
